

Catania, 20 ottobre 2022

**INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 18 OTTOBRE 2022**

2) Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 - modifica.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva:

1) la modifica del P.T.LL.PP. 2022/2024 nei punti:

- n.5 "Torre Biologica- Adeguamento laboratori BIOMETEC norme di qualità, continuità UPS) e sicurezza (BSL2)", spostato nell'annualità 2023 per l'importo di € 500.000,00;
- n.9 "Interventi di realizzazione di elementi antcaduta e/o d'accesso in quota negli edifici d'Ateneo", spostato nell'annualità 2023 per l'importo di € 119.000,00;
- n.13 "Centro BRIT- Interventi di miglioramento e Laboratorio diagnostico", spostato nell'annualità 2023 per l'importo di € 250.000,00;
- n.14 "Polo Tecnologico - interventi di completamento di adeguamento laboratori alle esigenze funzionali dipartimentali", spostato nell'annualità 2023 per l'importo di € 300.000,00;
- n.19 "Scuola Superiore - Interventi vari di manutenzione", spostato nell'annualità 2023 per l'importo di € 100.000,00;
- n.21 "Interventi vari di sostituzione e/o manutenzione straordinaria impianti elevatori d'Ateneo", spostato nell'annualità 2023 per l'importo di € 200.000,00;
- n.22 "Interventi vari di manutenzione aree esterne, viabilità e percorsi pedonali d'Ateneo" spostato nell'annualità 2023 per l'importo di € 47.000,00;
- n.29 "Progetto per la riqualificazione di alcune infrastrutture presenti nel complesso sportivo del CUS-Struttura di copertura del campo di basket esterno" spostato nell'annualità 2023 per l'importo di € 100.000,00

2) il finanziamento dei punti:

- n.3 "Dipartimento Bio-Scientifico nel C.U. di S.Sofia - Interventi di realizzazione di una sopraelevazione dell'Edificio denominato "Corpo C", spostato nell'annualità 2022 per l'importo di € 250.000,00;
- n.16 "Comparto 10 (Edifici "Corpo A", "Corpo B" e "Corpo C") Interventi vari di riqualificazione del complesso edilizio", finanziato nell'annualità 2022 per l'importo di € 2.340.000,00;
- n.25 "Interventi di bonifica da amianto in vari edifici di Ateneo" per l'importo complessivo di € 1.063.500,00;

- n.35 “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche formative, a favore delle Università e dei CUS della Regione Siciliana per l’assegnazione delle risorse, giusta D.A.n.2094/2020”, finanziato nell’annualità 2022 per l’importo di € 1.000.000,00.

Il Consiglio, infine, unanime, approva la nuova formulazione del P.T.LL.PP. 2022-2024, disponendone la pubblicazione sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi e il conseguente aggiornamento delle schede sul MIT.

3) Adozione schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 - aggiornamento Programma Triennale LL.PP. 2022/2024.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, adotta lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, l’aggiornamento del Programma Triennale LL.PP. 2022-2024 in esso compreso e l’Elenco annuale dei lavori 2023, autorizzando altresì la sua pubblicazione sull’Albo dell’Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Detto Programma che si allega al verbale unitamente al prospetto redatto dall’area finanziaria, sarà approvato in via definitiva unitamente al bilancio di previsione per l’esercizio 2023.

4) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 - Redazione provvisoria.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi:

- approva la redazione provvisoria del Programma delle acquisizioni relative ai beni e servizi indicati nell’allegato prospetto (all. 1) e distinta per le annualità 2023 e 2024;

- dispone la comunicazione degli interventi eccedenti il milione di euro, come censiti nell’allegato 1), nel termine di legge, al Tavolo tecnico dei soggetti (c.d. soggetti aggregatori, *ndr*) di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione programmata per il mese di dicembre p.v., si procederà all’approvazione definitiva del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale, così da garantire già da inizio anno la possibilità dell’effettuazione delle spese programmate.

5) Richiesta anticipazione su fondi di bilancio: PO FESR Sicilia 2014/2020

- Asse 10 - Azione 10.5.7 - Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche formative a favore delle Università e dei Cus della Regione Siciliana - Realizzazione di una copertura al campo esterno polivalente

del CUS - punto n. 35bis P.T.LL.PP. 2022/2024.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, autorizza l'area finanziaria ad anticipare su fondi di bilancio la somma di € 100.040,00 (importo progetto CUS) per l'iniziativa Interventi di Riqualificazione degli Ambienti a garanzia della Sicurezza Individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche formative a favore delle Università e dei Cus della Regione Siciliana - Realizzazione di una copertura al campo esterno polivalente del CUS punto n. 35bis P.T.LL.PP. 2022-2024-da recuperare attraverso la graduale erogazione del finanziamento da parte della Regione Siciliana, con le modalità e le tempistiche descritte nella convenzione di attuazione.

6) Nuovi regolamenti dei Dipartimenti - parere.

a) Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle proposte di modifica del regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento nell'adunanza del 26 settembre 2022.

b) Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle proposte di modifica del regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento nell'adunanza del 3 ottobre 2022.

c) Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, tenuto conto delle osservazioni dell'ufficio, esprime parere favorevole alle proposte di modifica del regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento nell'adunanza del 28 settembre 2022.

d) Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle proposte di modifica del regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento nell'adunanza del 30 settembre 2022.

7) Modifica Regolamento didattico di Ateneo - parere.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole al nuovo Regolamento didattico di Ateneo redatto dalla Commissione didattica con le osservazioni formulate dal Prof. S. Cavalieri, dalla Prof.ssa G. Di Gregorio e dalla Prof.ssa M.C. Paino, che si allega al verbale, ad eccezione degli artt. 19 commi 4 e 5, 24 comma 1 e dell'art. 30 che non sono stati sottoposti a votazione e che saranno oggetto di ulteriore riflessione.

**F.to Il Direttore Generale
Prof. Giovanni La Via**

All. n. 2



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025

Aggiornamento Programma Triennale LL.PP. 2022-2024

18 ottobre 2022

IL REFERENTE DEL P.T.LL.PP.
(Dott.ssa L. Alfieri)

N.	Reiscritto Nuovo Non Finanziato	Programma Triennale LL.PP. 2023-2025 (D.Lgs. 50/16 art. 21)												
		DESCRIZIONE INTERVENTI	Costo dell'opera (euro)	Stato progettazione	Fonte finanziamento	Nuovi interventi	Interventi reiscritti	FINANZIAMENTI ESTERNI (P.O. FESR SICILIA 2014-2020 - LEGGE 338/2000 REGIONE SICILIA- D.M.MUR 1257- ,274,1275- legge 101 del 01/07/2021)	TOTALE	PPP	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali" dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2022	cofinanziamento interventi annualità diverse dalla prima	Responsabile del procedimento	Elenco Annuale 2023

Struttura didattica speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa

1	NF	Riqualificazione palazzo Chiaromonte (SR)	750.000	BILANCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. A. Nigro	750.000	0
		Totalle	750.000											0	TOTALE 750.000

Dipartimento di Fisica e Astronomia

2	NF	C.U. S.Sofia - Edificio 6 - interventi da realizzarsi nelle coperture a protezione dalle infiltrazioni d'acque meteoriche	500.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	0	0	0	0	0	0	0	Ing.G.L.Iacona	500.000	0
		Totalle	500.000											0	TOTALE 500.000

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC)

3	N	Torre Biologica- Adeguamento laboratori BIOMETEC norme di qualità, continuità UPS e sicurezza (BSL2)	500.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	500.000	0	500.000	0	0	0	0	Ing.P.Ricci	500.000	0
		Totalle	500.000			500.000	0	500.000						0	TOTALE 500.000

Dipartimento Scienze Umanistiche e Scienze della Formazione

4	N	Nuovo allestimento per la fruizione digitale del Monastero dei Benedettini e del Museo della Fabbrica	122.975	progetto definitivo	P.O. FESR SICILIA 2014-2020 Azione 6.7.1	0	0	122.975	122.975	0	0	0	Dott. Natale Patania	122.975	0
		Totalle	122.975			0	0	122.975	122.975					0	TOTALE 122.975

Amministrazione

5	NF	Interventi di completamento e sistemazione esterna Aule C.U. S. Sofia	200.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	0	0	0	0	0	0	0	Ing.U.Grimaldi	200.000	0
6	NF	Interventi di realizzazione di elementi anticaida e/o d'accesso in quota negli edifici d'Ateneo	119.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	119.000	0	0	119.000	0	0	0	Ing. A. Mistretta	119.000	0
7	N	Interventi di manutenzione varie per lavori relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nel patrimonio edilizio d'Ateneo - 7° step	100.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	100.000	0	0	100.000	0	0	0	Ing. A. Nigro	100.000	0
8	NF	Realizzazione Lido Università	500.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	0	0	0	0	0	0	0	Ing. A. Nigro	500.000	0

9	R	Realizzazione Residenze universitarie presso la Cittadella di via Androne	5.938.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO- LEGGE 328/2000		1.647.800	4.290.200	5.938.000					Ing. A. Pappalardo	5.938.000		
10	N	Centro BRIT- Interventi di miglioramento e Laboratorio diagnostico	250.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	250.000			250.000					Ing. P. Ricci	250.000		
11	N	Polo Tecnologico - interventi di completamento di adeguamento laboratori alle esigenze funzionali dipartimentali	300.000	progetto di fattibilità tecnica ed economica	BILANCIO	300.000			300.000					Ing. P. Ricci	300.000		
12	NNF	PROGETTO SICUREZZA LABORATORI: Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e ai nuovi arredi/attrezzature	1.750.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO			1.750.000	1.750.000					Ing. P. Ricci	1.750.000		
13	N	PROGETTO SICUREZZA ANTINCENDIO: Interventi di adeguamento edifici di Ateneo alle normative antincendio (2° STEP)	350.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	350.000			350.000					Ing. P. Ricci	350.000		
14	NF	PROGETTO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: gestione risorse idriche	540.000	progetto di fattibilità tecnica ed economica	BILANCIO									Ing. A. Basile		540.000	
15	NF	PROGETTO PARCHEGGI - Automazione e video sorveglianza	150.000	progetto di fattibilità tecnica ed economica	BILANCIO									Ing. E. Parrinello		150.000	
16	NF	Torre Biologica - Manutenzione straordinaria facciate e scale esterne	150.000	progetto di fattibilità tecnica ed economica	BILANCIO									Ing. P. Barbera		150.000	
17	NF	Villa Zingali Tetto - Interventi vari di manutenzione.	250.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO									Arch. S. Pulvirenti		250.000	
18	N	Scuola Superiore - interventi vari di manutenzione	100.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	100.000			100.000					Arch. A. Fragalà	100.000		
Totale			10.697.000			1.219.000	1.647.800	6.040.200	8.907.000						8.907.000	1.790.000	0
																TOTALE	10.697.000

Infrastrutture - Manutenzione straordinaria																		
19	N	Interventi vari di sostituzione e/o manutenzione straordinaria impianti elevatori d'Ateneo	200.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	200.000			200.000					Ing. F. Filippino	200.000			
20	N	Interventi vari di manutenzione aree esterne, viabilità e percorsi pedonali d'Ateneo	100.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	100.000			100.000					Geom. G. Nicotra	100.000			
21	NF	Interventi di manutenzione straordinaria presso edifici del C.U.S.Sofia	500.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO									ing. G.L. Iacona			500.000	
22	N	Interventi vari di manutenzione del patrimonio immobiliare d'Ateneo, non programmabili o da eseguire in urgenza	300.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	300.000			300.000					Ing. A. Pappalardo	300.000			
23	N	Interventi vari di manutenzione degli impianti a servizio del patrimonio immobiliare d'Ateneo, non programmabili o da eseguire in urgenza - impianti di climatizzazione edifici ed aule didattiche - impianti elevatori - impianti elettrici - impianti tecnologici edifici ed aule didattiche	300.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	300.000			300.000					Ing. A. Pappalardo	300.000	0	500.000	
Totale			1.400.000			900.000	0		900.000							900.000	0	500.000
																TOTALE	1.400.000	

24	N	Interventi di riqualificazione energetica del Dipartimento di Fisica e Astronomia sito nel C.U. di S.Sofia di Catania	2.482.998		P.O. FESR SICILIA 2014-2020 Azione 4.1.1			2.482.998	2.482.998				Ing.G.L.Iacona	2.482.998		
25	NF	Riqualificazione energetica centrali tecnologiche d'Ateneo	150.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO								Ing. G. Castrogiovanni		150.000	
26	N	Interventi di riqualificazione energetica Edificio 1 sede del dipartimento di Chimica	4.993.308		P.O. FESR SICILIA 2014-2020 Azione 4.1.1		0	0	7.476.306	7.476.306			Ing.G.L.Iacona	4.993.308	7.476.306	150.000 0
Totale			7.626.306													TOTALE 7.626.306

Edilizia Sportiva																
27	N	Progetto per la riqualificazione di alcune infrastrutture presenti nel complesso sportivo del CUS-Struttura di copertura del campo di basket esterno	100.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	BILANCIO	100.000			100.000				Ing.G.L.Iacona	100.000		
Totale			100.000			100.000	0		100.000					100.000	0	0
															TOTALE 100.000	

Area della Terza Missione-Ufficio Riserve Naturali																
28	N	Realizzazione di una rete sentieristica per la fruizione ecosostenibile della zona B e per il raggiungimento della zona A all'interno della R.N.I. Grotta Palombara, Melilli, SR	400.000		P.O. FESR SICILIA 2014-2021			400.000	400.000				Arch.S.Pulvirenti	400.000		
29	N	Rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat degradati nella ZSC ITA060001 "Vallone di Piano della Corte e nella R.N.O. Vallone di Piano della Corte", Agira EN	400.000		P.O. FESR SICILIA 2014-2022			400.000	400.000				Arch.S.Pulvirenti	400.000		
30	N	Interventi per la tutela e il ripristino degli habitat nel sito ITA 070006 "Isole dei Ciclopi"	180.000		P.O. FESR SICILIA 2014-2022			180.000	180.000				Arch.S.Pulvirenti	180.000		
31	N	Tutela di habitat e specie nella ZSC ITA090011 Grotta Monello	90.000		P.O. FESR SICILIA 2014-2022			90.000	90.000				Arch.S.Pulvirenti	90.000		
32	N	Interventi per la ricomposizione e conservazione di habitat e specie nella ZSC ITA090024 Cozzo Ogliastrì	341.000		P.O. FESR SICILIA 2014-2022			341.000	341.000				Arch.S.Pulvirenti	341.000		
33		Riqualificazione ambientale del tratto alto del torrente Brace nella ZSC ITA060007 Vallone Piano della Corte	407.000		P.O. FESR SICILIA 2014-2023			407.000	407.000				Arch.S.Pulvirenti	407.000		
34	N	Interventi finalizzati alla tutela e la valorizzazione del Patrimonio collegato alla R.N.I. "Isola di Lachea" - Messa in sicurezza dei costoni rocciosi contigui al sentiero di accesso al museo	309.865		P.O. FESR SICILIA 2014-2022			309.865	309.865				Arch.S.Pulvirenti	309.865		
Totale			2.127.865				0	0	2.127.865	2.127.865				2.127.865	0	0
															TOTALE 2.127.865	

Accantonamenti																
35	N	Interventi di somma urgenza (art.163 D.Lgs.50/2016).	50.000		BILANCIO		50.000		50.000				Ing. A. Pappalardo	50.000		
36	NF	Esecuzione indagini e studi per aggiornamento programma triennale ed elenco annuale	50.000		BILANCIO		0	50.000		50.000			Ing. A. Nigro		50.000	
37	NF	Fondi per accordi bonari	596.340												596.340	
Totale			696.340				0	50.000		50.000				50.000	646.340	0
															TOTALE 696.340	

D.M. MUR 1257 del 30 novembre 2021 (art. 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338)- Realizzazione strutture residenziali universitarie												
		Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e nuova realizzazione di oltre 500 posti alloggio studente da realizzarsi attraverso l'erogazione di finanziamenti relativi al V bando della legge 338/2000 (decreto n.1257 del 2021) di cui alle iniziative: a) Riqualificazione edificio denominato Tomaselli all'interno del plesso edilizio Ascoli Tomaselli da adibire ad alloggi per residenze universitarie b) Riqualificazione dei padiglioni nn.8 (denominato ex Medicina del Lavoro), 11 (denominato ex clinica medica), 12 (ex dermatologia e odontoiatria) e 13 (ambulatori vari intramoenia) del complesso edilizio ex Ospedale Vittorio Emanuele) da adibire ad alloggi per residenze universitarie; c) Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione impiantistica ed energetica dell'edificio denominato Villa San Saverio già sede della Scuola Superiore di Catania										
38	N		46.000.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	D.M.MUR 1257 del 30 novembre 2021	0	4.600.000	41.400.000	46.000.000	0	0	Arch. A. Fragalà
Totale			46.000.000			0	4.600.000	41.400.000	46.000.000	0	0	TOTALE

D.M. MUR 1274 del 10 dicembre 2021- linea a) (Fondo per l'Edilizia Universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche destinate al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico finalizzati alla progettazione di livello esecutivo ovvero definitivo)														
39	N	Accordo quadro per l'esecuzione del programma unitario d'intervento relativo ad investimenti nelle infrastrutture edilizie dell'Ateneo catanese da realizzarsi attraverso l'erogazione di finanziamenti relativi al Fondo per l'Edilizia universitaria 2021-2035 (decreto n.1274 del 10 dicembre 2021) di cui alle iniziative della linea a): a) Riqualificazione dell'intero stabile denominato ex Caserma Abela sito a Siracusa	8.900.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	D.M.MUR 1274 del 10 dicembre 2021-linea a)	2.866.248	6.033.752	8.900.000	0	Ing. U. Grimaldi	8.900.000	8.900.000	0	0
Totale			8.900.000			2.866.248	6.033.752	8.900.000	0		8.900.000	8.900.000	0	0
										TOTALE	8.900.000			

40	N	b) Riqualificazione dei padiglioni n.14 (denominato ex clinica chirurgica) e nn.17 (ex dermatologia) e 19 (psichiatria) del complesso edilizio ex Ospedale Vittorio Emanuele) da adibire alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca	29.000.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	D.M.MUR 1274 del 10 dicembre 2021-linea b)	0	0	0	0	14.543.142	14.456.868	Ing. A.Nigro	29.000.000	0	29.000.000	0
		Totale	29.000.000												TOTALE	29.000.000

Legge n.101 del 01/07/2021 di conversione del decreto n.59 del 06/05/2021- Agenzia per la coesione territoriale/D.M. MUR 1274 del 10 dicembre 2021- linea e)

41	N	Accordo quadro per l'esecuzione del progetto denominato HTCC da realizzarsi attraverso l'erogazione di finanziamenti relativi ad interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno a cura dell'Agenzia per la Coesione territoriale (legge n.101 del 1 luglio 2021 di conversione del decreto n.59 del 6 maggio 2021) di cui alle iniziative: a) Realizzazione di un nuovo edificio denominato HTCC nel complesso edilizio denominato Ascoli Tomaselli b) Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a centro di riabilitazione per pazienti fragili e di cura per malattie neurodegenerative nel complesso edilizio denominato Ascoli Tomaselli	48.000.000	documento di fattibilità delle alternative progettuali	LEGGE 101 DEL 01/07/2021	0	0	0	0	19.227.000	28.773.000	Ing. A.Pappalardo	48.000.000	0	48.000.000	0
		Totale	48.000.000												TOTALE	48.000.000

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A).

42	N	Progetto Green Infrastructures to mitigate flood risks in Urban and sub-urban areas and to improve the quality of rainwater discharges-GIFLUID-cod. C2-3.2-124	188.000	Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.2-Programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000	Ing. G.L. Iacona	188.000	0	0	0	
		Totale	188.000												TOTALE	188.000

D.M. MUR 1274 del 10 dicembre 2021- linea e) (Fondo per l'Edilizia Universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche destinate al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico finalizzati alla progettazione di livello di fattibilità tecnica ed economica)

43	N	Progetto degli interventi di riqualificazione sismica e/o energetica degli edifici Ateneo, che prevedono, laddove necessitano, opere di miglioramento e/o consolidamento sismico degli stabili, la realizzazione di nuovi infissi con elevate caratteristiche di contenimento termico, ammodernamento degli impianti di riscaldamento e climatizzazione con utilizzo di nuove macchinari e tecnologie più performanti energeticamente, implementazione di ulteriori impianti fotovoltaici oltre al parco già esistente, completamento delle attività di relamping ed incremento dell'implementazione di sistemi di building-automation negli impianti a servizio degli edifici del patrimonio edilizio dell'Ateneo.	16.895.445	D.M.MUR 1274 del 10 dicembre 2021-linea e)-Partenariato PubblicoPrivato (PPP)	0	0	8.780.196	0	8.115.249	8.115.249	Ing. A.Pappalardo	16.895.445	0	16.895.445	0	
		Totale	16.895.445												TOTALE	16.895.445

TOTALE	16.895.445
---------------	-------------------

TOTALE	fabbisogno elenco annuale	TOTALE	elenco annuale 2023	2024	2025
173.503.931	2.719.000 9.164.048 63.389.098	75.272.146 8.780.196 33.770.142 22.572.117	75.272.146	97.731.785	500.000

L'intervento di cui al punto n.12 è sub condizione dell'ottenimento di un finanziamento relativo all'acquisizione di beni e servizi. Gli interventi inseriti ai punti n.24 e 26 sono sub condizione dell'ottenimento del finanziamento regionale, per un importo complessivo di € 7.476.306; gli interventi n.28 e 29 hanno ottenuto il finanziamento dalla Regione per l'importo complessivo di € 800.000; gli interventi di cui ai punti n. 30, 31, 32, 33 e 34 sono in attesa di cofinanziamento sul PO FESR Sicilia 2014-2020; gli interventi di cui ai punti n.38, 39, 40, 41 e 44 parteciperanno ai bandi di finanziamento MUR+legge 101 sub condizione dell'ammissione al bando e relativa approvazione del cofinanziamento. L'Intervento di cui al punto n.42 è interamente finanziato dalla Regione Siciliana-Progetto per l'attuazione della misura a titolarità 2.51 del PO FEAMP 2014-2020. Il punto 43 è interamente finanziato dal programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020, Asse Prioritario III, Obiettivo specifico 3.2. Il punto n.44 è finanziato per € 8.780.196 con partenariato pubblico privato e per €8.115.249 con fondi MUR.



Allegato: CdA 18 ottobre 2022 - Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025

	Interventi programmati 2023	Interventi programmati 2024	Interventi programmati 2025
<i>Piano triennale 2023-2025</i>	€ 75.272.146,00	€ 97.731.785,00	€ 500.000,00
<i>di cui annualità 2023</i>			
<i>Reiscrizioni interventi finanziati nel piano 2022/2024</i>	€ 9.164.048,00		
<i>Rimodulazione interventi elenco annuale 2022-2024</i>	€ -		
<i>Finanziamenti esterni</i>	€ 63.389.098,00	€ 60.125.303,00	
<i>Totalle finanziato</i>	€ 72.553.146,00	€ 60.125.303,00	€ -
<i>Ulteriore differenza da finanziare, di cui:</i>	- 2.719.000,00	- 37.606.482,00	- 500.000,00
<i>Riserve di Patrimonio netto già vincolate</i>		33.770.142,00	
<i>Ulteriore differenza da finanziare</i>	- 2.719.000,00	- 3.836.340,00	- 500.000,00

L'importo complessivo di € 11.883.048,00 riguardante l'annualità 2023 trova copertura nel bilancio di previsione 2023 attraverso l'utilizzo delle riserve di patrimonio netto iscritte nello Stato Patrimoniale 2022, di cui: € 9.164.048,00 quali reiscrizioni di interventi già vincolati nel precedente programma (annualità 2022), ed € 2.719.000,00 da vincolare.

L'avvio degli interventi di cui alla differenza di € 63.689.098,00 resta subordinato all'acquisizione dei relativi finanziamenti. pertanto le erogazioni riconosciute saranno destinate al reintegro del bilancio.

Ai fini della sostenibilità della spesa le annualità 2024 per € 37.606.482,00 e 2025 per € 500.000,00 potranno essere finanziate attraverso l'utilizzo delle riserve di patrimonio netto che presentano sufficiente capienza, di cui €33.770.142,00 già accantonate nel corso dell'esercizio 2022 ed € 4.336.340,00 da vincolare.

Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Zappalà





RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DEI BENI E SERVIZI - ANNUALITA' 2023 / 2024
Elenco CPV con importi superiori a 40.000€

CPV	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 2023	IMPONIBILE 2024	TOTALE
03110000-5	Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura cor	45.048,90	0,00	45.048,90
03320000-8	Bovini, bestiame e animali piccoli	62.931,91	4.406,45	67.338,36
09130000-9	Petrolio e distillati	258.202,25	232.500,00	490.702,25
18230000-0	Indumenti esterni vari	29.354,84	15.000,00	44.354,84
22110000-4	Libri stampati	321.281,74	114.846,17	436.127,91
22120000-7	Pubblicazioni	421.634,92	38.423,05	460.057,97
22160000-9	Fascicoli	90.163,93	90.163,93	180.327,86
24310000-0	Sostanze chimiche di base inorganiche	405.732,20	104.568,35	510.300,55
24320000-3	Prodotti chimici di base organici	189.815,77	136.235,97	326.051,74
24930000-2	Sostanze chimiche per uso fotografico	23.212,56	17.943,54	41.156,10
24950000-8	Prodotti chimici speciali	40.465,90	38.853,00	79.318,90
24960000-1	Prodotti chimici vari	559.429,60	162.232,17	721.661,77
30120000-6	Fotocopiatrici e stampanti offset	137.472,85	87.688,86	225.161,71
30190000-7	Macchinari, attrezzature e forniture varie	2.016.301,39	1.457.985,44	3.474.286,83
30210000-4	Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)	388.754,67	107.523,19	496.277,86
30230000-0	Apparecchiature informatiche	1.232.231,35	731.444,19	1.963.675,54
31680000-6	Apparecchi ed accessori elettrici	93.747,45	29.102,71	122.850,16
31710000-6	Apparecchiatura elettronica	62.833,56	27.379,52	90.213,08
32420000-3	Apparecchiature di rete	331.901,11	249.933,90	581.835,01
33690000-3	Medicinali vari	251.250,89	56.748,48	307.999,37
33790000-4	Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o fa	78.844,59	21.856,37	100.700,96
34130000-7	Veicoli a motore per trasporto merci	22.000,00	22.000,00	44.000,00
35110000-8	Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicu	358.557,37	398.557,37	757.114,74
38340000-0	Strumenti per la misurazione di grandezze	112.570,86	71.095,96	183.666,82
38410000-2	Strumenti di misura	85.155,11	43.564,18	128.719,29
38430000-8	Apparecchi per analisi e rivelazione	192.069,81	27.733,87	219.803,68
38510000-3	Microscopi	48.265,56	0,00	48.265,56
38520000-6	Scanner	97.083,33	4.109,00	101.192,33
38540000-2	Macchine e apparecchi di prova e misurazione	119.484,46	20.794,58	140.279,04
38650000-6	Apparecchiature fotografiche	41.535,99	11.065,57	52.601,56
38970000-5	Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-si	302.743,45	350.000,00	652.743,45
39120000-9	Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca	158.338,71	0,00	158.338,71
39130000-2	Mobili per uffici	195.647,10	103.133,18	298.780,28



RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DEI BENI E SERVIZI - ANNUALITÀ 2023 / 2024
Elenco CPV con importi superiori a 40.000€

CPV	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 2023	IMPONIBILE 2024	TOTALE
39150000-8	Arredi ed attrezzature varie	1.250.931,57	842.144,90	2.093.076,47
39180000-7	Mobili per laboratorio	2.144.588,71	2.461.235,52	4.605.824,23
39710000-2	Elettrodomestici	64.087,90	62.475,00	126.562,90
42960000-3	Sistemi di comando e controllo, attrezzature per	0,00	150.000,00	150.000,00
44110000-4	Materiali per costruzione	24.590,00	24.590,00	49.180,00
45350000-5	Impianti meccanici	80.483,87	50.000,00	130.483,87
45450000-6	Altri lavori di completamento di edifici	20.000,00	50.000,00	70.000,00
48310000-4	Pacchetti software per la creazione di documenti	38.562,77	31.621,77	70.184,54
48460000-0	Pacchetti software analitici, scientifici, matematici	76.549,64	32.431,44	108.981,08
48490000-9	Pacchetti software per appalti	80.000,00	80.000,00	160.000,00
48610000-7	Sistemi di base dati	84.439,00	80.406,45	164.845,45
48920000-3	Pacchetti software di office automation	32.822,58	53.278,00	86.100,58
48960000-5	Pacchetti software per driver e sistemi	111.661,22	59.730,64	171.391,86
48990000-4	Pacchetti software per fogli di calcolo e potenziali	65.806,45	45.000,00	110.806,45
50320000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di computer	43.867,23	15.762,06	59.629,29
50330000-7	Servizi di manutenzione di attrezzature per telecamere	46.081,96	46.081,96	92.163,92
50340000-0	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzi	132.530,00	132.530,00	265.060,00
50410000-2	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi	312.868,22	266.592,00	579.460,22
50430000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzi	112.326,57	12.927,41	125.253,98
50530000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari	286.337,96	213.111,84	499.449,80
50710000-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti	24.000,00	50.000,00	74.000,00
51310000-8	Servizi di installazione di apparecchiature radio, televisioni e similari	63.401,61	0,00	63.401,61
51430000-5	Servizi di installazione di attrezzature per laboratori	300.000,00	350.000,00	650.000,00
55510000-8	Servizi di mensa	288.461,00	288.461,00	576.922,00
55520000-1	Servizi di catering	43.153,40	12.912,22	56.065,62
60170000-0	Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista	66.315,99	43.470,04	109.786,03
63510000-7	Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini	105.965,49	67.884,21	173.849,70
64110000-0	Servizi postali	26.938,94	26.738,78	53.677,72
64210000-1	Servizi telefonici e di trasmissione dati	44.855,51	129.719,21	174.574,72
64220000-4	Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici	50.000,00	50.000,00	100.000,00
65210000-8	Erogazione di gas	150.000,00	150.000,00	300.000,00
65310000-9	Erogazione di energia elettrica	2.750.000,00	3.300.000,00	6.050.000,00
66510000-8	Servizi assicurativi	710.004,90	701.000,00	1.411.004,90
71240000-2	Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	146.500,00	80.000,00	226.500,00
71310000-4	Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione	17.951,61	24.981,09	42.932,70



RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DEI BENI E SERVIZI - ANNUALITÀ 2023 / 2024
Elenco CPV con importi superiori a 40.000€

CPV	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 2023	IMPONIBILE 2024	TOTALE
71350000-6	Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneri	44.691,83	40.393,44	85.085,27
72210000-0	Servizi di programmazione di prodotti software i	19.901,00	24.341,00	44.242,00
72220000-3	Servizi di consulenza in sistemi informatici e ass	134.005,00	132.418,00	266.423,00
72250000-2	Servizi di manutenzione di sistemi e di assisten:	133.980,44	272.571,44	406.551,88
72260000-5	Servizi connessi al software	815.235,49	1.116.330,10	1.931.565,59
72310000-1	Servizi di trattamento dati	73.419,77	7.000,00	80.419,77
72320000-4	Servizi di banche dati	1.429.589,40	1.885.588,44	3.315.177,84
73110000-6	Servizi di ricerca	126.255,68	5.997,74	132.253,42
73120000-9	Servizi di sviluppo sperimentale	110.000,00	110.000,00	220.000,00
73210000-7	Servizi di consulenza nel campo della ricerca	309.719,53	80.132,63	389.852,16
73220000-0	Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo	153.000,00	121.600,00	274.600,00
77110000-4	Servizi connessi alla produzione agricola	50.332,23	4.000,00	54.332,23
77310000-6	Servizi di piantagione e manutenzione di zone v	24.098,00	19.098,00	43.196,00
77340000-5	Potatura di alberi e siepi	100.000,00	0,00	100.000,00
79120000-1	Servizi di consulenza in materia di brevetti e diri	40.967,74	41.048,39	82.016,13
79340000-9	Servizi pubblicitari e di marketing	184.277,32	113.060,46	297.337,78
79420000-4	Servizi connessi alla gestione	167.056,00	0,00	167.056,00
79530000-8	Servizi di traduzione	73.587,72	4.435,48	78.023,20
79630000-9	Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi	160.032,26	26.000,00	186.032,26
79810000-5	Servizi di stampa	302.169,67	112.674,18	414.843,85
79820000-8	Servizi connessi alla stampa	43.524,19	13.361,03	56.885,22
79950000-8	Servizi di organizzazione di mostre, fiere e conc	950.503,43	400.775,45	1.351.278,88
79980000-7	Servizi abbonamento	55.119,61	2.950,00	58.069,61
80510000-2	Servizi di formazione specialistica	220.212,28	193.165,83	413.378,11
80530000-8	Servizi di formazione professionale	64.782,90	45.728,00	110.510,90
80550000-4	Servizi di formazione in materia di sicurezza	62.000,00	32.000,00	94.000,00
85110000-3	Servizi ospedalieri e affini	111.938,46	92.583,61	204.522,07
90510000-5	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	120.000,00	0,00	120.000,00
90650000-8	Servizi di rimozione di amianto	25.000,00	25.000,00	50.000,00
90710000-7	Gestione ambientale	45.000,00	60.000,00	105.000,00
92510000-9	Servizi di biblioteche e archivi	25.000,00	75.000,00	100.000,00
98390000-3	Altri servizi	1.746.728,59	196.712,78	1.943.441,37
TOTALE COMPLESSIVO		26.492.276,77	20.015.940,54	46.508.217,31

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REGOLAMENTO VIGENTE	3
PROPOSTA MODIFICA	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 - STRUTTURE DIDATTICHE	6
ART. 4 - CORSI DI STUDIO	7
ART. 5 - TITOLI	9
ART. 6 - OBIETTIVI FORMATIVI DEI CORSI DI STUDIO	9
ART. 7 – ISTITUZIONE DEI CORSI DI STUDIO (CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO)	10
ART. 8 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO	13
ART. 9 - ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	13
ART. 10 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO	14
ART. 11 - REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO	15
ART. 12 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)	16
ART. 13 - CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE	18
ART. 14 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	19
ART. 15 - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	20
ART. 16 - MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO	20
ART. 17 - CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE	20
ART. 18 - OFFERTA FORMATIVA	21
ART. 19 - CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	21
ART. 20 - INSEGNAMENTI	23
ART. 21 - ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE	25
ART. 22 - TIROCINI CURRICULARI	25
ART. 23 - ESAMI O VALUTAZIONI FINALI DEL PROFITTO	26
ART. 24 - COMMISSIONI DI ESAME O DI VALUTAZIONE FINALE DEL PROFITTO	27
ART. 25 - PROVE FINALI	28
ART. 26 - IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO	30
ART. 27 - FREQUENZA ATTIVITÀ FORMATIVE	32
ART. 28 - STUDENTI REGOLARI, FUORI CORSO E LAUREANDI	32
ART. 29 - STUDENTI A TEMPO PARZIALE	33
ART. 30 - STUDENTI LAVORATORI, STUDENTI ATLETI, STUDENTI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ, STUDENTI CON DISABILITÀ E STUDENTI DETENUTI	33
ART. 31 - MODIFICHES DELLA CARRIERA: SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E RIPRESA, CHIUSURA/RINUNCIA E DECADENZA	34
ART. 32 - RICONOSCIMENTO DI STUDI COMPIUTI ALL'ESTERO	34
ART. 33 - ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI EXTRA-CURRICULARI E A CORSI SINGOLI	36
ART. 34 - DOVERI COMPITI DEI DOCENTI	38
ART. 36 - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PART-TIME	41
ART. 37 - ORIENTAMENTO E TUTORATO	42

PARTE I
TITOLO I
Strutture didattiche e corsi di studio

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA
	<p>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</p> <p>Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università di Catania e gli aspetti relativi all'organizzazione delle attività comuni ai Corsi di studio, in conformità alla normativa vigente.</p>
	<p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>Ai sensi del presente regolamento si intende per: Ateneo: l'Università degli Studi di Catania; Ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; Attività formative: insieme delle attività didattiche offerte nel corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo; le dimensioni in termini di crediti degli insegnamenti e dei relativi moduli devono essere conformi alla normativa vigente che ne vieta la parcellizzazione; Classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004 e determinati dai Decreti ministeriali; Corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master universitario e di dottorato di ricerca, come individuati nel D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Corsi di studio internazionali: i Corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere; i Corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera; i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione. Consiglio di Corso: il consiglio competente per il corso di studio secondo quanto stabilito dall' art. 20 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania.</p>

Commentato [RB1]: prof. Cavalieri

<p>Credito formativo universitario (CFU): brevemente credito, rappresenta la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;</p> <p>Obblighi formativi Aggiuntivi (OFA): Attività formative supplementari e obbligatorie assegnate agli studenti che non hanno superato la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico.</p> <p>Curriculum: percorso formativo diversificato nel rispetto degli intervalli di crediti relativo agli ambiti disciplinari specificati nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzato al conseguimento del relativo titolo;</p> <p>Diploma supplement: relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente;</p> <p>Didattica: lezioni in corsi e moduli curriculari, intesi come svolgimento di lezioni ed esercitazioni in presenza degli studenti in aula o a distanza. In questo ultimo caso la modalità a distanza deve essere prevista dal regolamento didattico del Corso di studio ai sensi dell'art. 20, comma 6 del presente regolamento. Queste attività di didattica devono essere esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) dagli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.</p> <p>Dipartimento: la struttura didattica e di coordinamento di cui all'art. 15 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania;</p> <p>Decreto o decreti ministeriali: uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;</p>	<p>Commentato [RB2]: prof. Cavalieri</p> <p>Commentato [RB3]: Prof. Di Gregorio</p> <p>Commentato [RB4]: prof. Cavalieri</p>
---	---

	<p>ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): l'insieme di regole stabilite in ambito europeo per l'accumulo e il trasferimento di crediti incentrato sullo studente e basato sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento, volto a facilitare la progettazione, l'erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei corsi e dei periodi di studio e ad agevolare la mobilità studentesca;</p> <p>Learning agreement: l'accordo tra lo studente, l'Università inviante e l'Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello studente;</p> <p>Manifesto Generale degli Studi: il documento, emanato con Decreto Rettoriale, recante l'elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ed alle iscrizioni ai Corsi di studio e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti;</p>
--	---

	<p>Ministero: il Ministero dell'Università e della Ricerca; Mutuazione: l'utilizzo di un insegnamento/modulo didattico avente stessa o diversa denominazione e stesso contenuto, stesso numero di CFU, ore e SSD di un insegnamento/modulo didattico presente nel medesimo o in altro corso di studio; Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;</p>
	<p>Ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che disciplinano il corso di studio, approvate dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990; Piano di studio: l'insieme delle attività formative che deve <u>seguire svolgere lo studente</u> per il conseguimento del titolo di studio; Regolamento di Ateneo: il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08/10/2015 e successive modificazioni; Regolamento didattico dei corsi di studio: i</p>
	<p>regolamenti di cui all'art.12 del DM 270/04; Settori scientifico-disciplinari (SSD): gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche; Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e successive modificazioni.</p>
Art. 1 - Strutture didattiche	Art. 3 - Strutture didattiche
<p>1. Sono strutture didattiche dell'Ateneo: a) i dipartimenti; b) le scuole; c) le scuole di dottorato, ove istituite; d) le strutture didattiche speciali. I docenti afferiscono esclusivamente ai dipartimenti, ma possono essere incardinati anche nelle strutture didattiche di cui al secondo comma.</p> <p>2. La struttura didattica di Architettura per la sede decentrata di Siracusa e la struttura didattica di Lingue e letterature straniere per la sede decentrata di Ragusa sono strutture didattiche speciali che esercitano le funzioni regolate dallo Statuto e dai rispettivi ordinamenti.</p>	<p>1. Sono strutture didattiche dell'Ateneo: a) i dipartimenti; b) le scuole; c) le scuole di dottorato, ove istituite; d) le strutture didattiche speciali. I docenti afferiscono esclusivamente ai dipartimenti.</p> <p>2. Il Dipartimento è una struttura di didattica e di ricerca, disciplinata dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo.</p> <p>3. Le Scuole sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, finalizzate al coordinamento e</p>

3. La Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica speciale per la formazione di eccellenza, il cui funzionamento è regolato da un proprio ordinamento e da un apposito regolamento didattico.	alla razionalizzazione delle attività didattiche e sono disciplinate dallo Statuto.
	4. La struttura didattica decentrata di Siracusa e la struttura didattica decentrata di Ragusa sono strutture didattiche speciali che esercitano le funzioni regolate dallo Statuto e dai rispettivi ordinamenti.
	5. La Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica speciale per la formazione di eccellenza, il cui funzionamento è regolato da un proprio ordinamento e da un apposito regolamento didattico.
3 bis. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri è una struttura didattica speciale, disciplinata da un apposito regolamento, avente la finalità di soddisfare le esigenze di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e della cultura italiana in relazione alla sua tradizione storica, letteraria, artistica, demoantropologica e di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla didattica dell'italiano per stranieri.	6. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri è una struttura didattica speciale, disciplinata da un apposito regolamento, avente la finalità di soddisfare le esigenze di conoscenza dei fondamenti essenziali della lingua e della cultura italiana in relazione alla sua tradizione storica, letteraria, artistica, demoantropologica e di promuovere la conoscenza e la riflessione sulla didattica dell'italiano per stranieri.
4. Presso l'Università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nella parte II del presente regolamento.	7. Presso l'Università di Catania sono attivate le strutture didattiche elencate nell'allegato presente nella parte II del presente regolamento.
Art. 2 - Commissioni paritetiche	<i>Abrogato</i>
1. Presso le strutture didattiche, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, è istituita una Commissione paritetica composta da docenti e studenti.	<i>Abrogato</i>
2. La Commissione paritetica della struttura didattica, oltre ai compiti previsti dallo Statuto, sulla base delle informazioni derivanti dalle banche dati ministeriali e sulla base di altre informazioni istituzionali disponibili in materia di didattica effettua valutazioni sulla qualità e l'efficacia dei corsi di studio di competenza della struttura didattica, formulando proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei medesimi corsi di studio, elaborando autonomi indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica. Inoltre svolge tutti i compiti che le sono affidati dalla normativa vigente.	<i>Abrogato</i>
Le valutazioni e le proposte della Commissione sono inserite nella relazione annuale, che viene trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico ogni anno entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.	<i>Abrogato</i>
Art. 3 - Corsi di studio	Art. 4 - Corsi di studio
1. Presso i dipartimenti e le strutture didattiche speciali di cui al secondo comma dell'art. 1 sono istituiti i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale, elencati nella parte III e nella parte IV del presente regolamento, i cui relativi ordinamenti didattici sono riportati negli allegati 1 e 2 del	1. I corsi di studio sono percorsi formativi al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui al successivo art. 5.

<p>presente regolamento. I suddetti corsi sono attivati con le modalità di cui al successivo art. 6.</p>	<p>2. Ciascun corso di studio è incardinato nel dipartimento di riferimento. Il Dipartimento nel quale il Corso di Studio è incardinato organizza e coordina l'attività didattica del Corso nel rispetto del presente regolamento, relativamente all'organizzazione didattica, il dipartimento di riferimento è quello responsabile degli insegnamenti del corso. Ciascun corso di studio può afferire anche a più dipartimenti, uno di riferimento ed avere uno o più dipartimenti associati. Sono dipartimenti associati quelli che concorrono, con i propri docenti, agli insegnamenti dei corsi di studio.</p> <p>3. Su proposta di due o più dipartimenti possono essere istituiti e attivati corsi di studio interdipartimentali o interateneo. Il funzionamento dei suddetti corsi è disciplinato da apposite convenzioni.</p> <p>4. I corsi summenzionati di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico vengono istituiti e attivati secondo le modalità del successivo art. 7 e nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>5. Presso i dipartimenti e le strutture didattiche speciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e d) – a seguito di apposito bando – possono essere attivati corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, master universitari di primo e di secondo livello.</p>
<p>2. Presso le strutture didattiche sono istituiti i corsi di specializzazione, attivati a seguito di apposito bando emanato annualmente.</p>	
<p>3. Presso le strutture didattiche sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca, attivati con apposito bando emanato annualmente.</p>	
<p>4. Presso le strutture didattiche sono attivati corsi di formazione integrativa e di perfezionamento, anche di eccellenza, la cui attivazione viene resa nota attraverso apposito bando.</p>	
<p>5. Presso le strutture didattiche possono essere attivati corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.</p>	
<p>6. Su proposta di una o più strutture didattiche possono essere istituiti e attivati corsi di studio interateneo il cui funzionamento è disciplinato da apposite convenzioni.</p>	
<p>7. Ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è retto da un consiglio che esercita le competenze previste dallo Statuto. Il consiglio può proporre al consiglio del dipartimento o della struttura didattica speciale di cui al</p>	

Commentato [FL7]: Prof. Di Gregorio

Commentato [RB8]: prof. Cavalieri

Commentato [FL9]: prof. Cavalieri

secondo comma dell'art. 1 le modifiche all'ordinamento didattico e al regolamento didattico del corso di studio. Il Consiglio del corso di studio delibera sulle informazioni da inserire nelle banche dati ministeriali e sul rapporto annuale di riesame entro i termini stabiliti dal Ministero, nonché sulle istanze degli studenti.	
8. Per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è istituito un Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della Qualità (GGAQ) presieduto dal presidente del corso di laurea o di laurea magistrale o da un suo delegato. La sua composizione, determinata dal regolamento del corso, deve garantire la presenza del docente referente dell'Assicurazione della qualità, di studenti componenti del Consiglio del corso, nonché di personale tecnico amministrativo di supporto. Il Gruppo ha la responsabilità del corretto svolgimento della valutazione interna dell'offerta formativa del Corso e riporta gli esiti al Consiglio del Corso, ai fini dell'approvazione del rapporto annuale di riesame.	
9. L'Ateneo persegue politiche per l'assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio. Inoltre, attraverso il Presidio di Qualità attua procedure per il monitoraggio delle attività didattiche e offre alle strutture didattiche sostegno nelle procedure di accreditamento dei corsi di studio.	7. L'Ateneo persegue politiche per l'assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio attraverso un organizzato sistema di Assicurazione della Qualità normato da regolamenti interni.
Art. 4 – Titoli	Art. 5 – Titoli
1. L'Ateneo, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, rilascia i titoli di studio di cui alla normativa vigente.	1. L'Ateneo, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, rilascia i titoli di studio di cui alla normativa vigente.
2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse.	2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, con le modalità previste dalle convenzioni stesse.
3. L'Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.	3. L'Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.
4. La Scuola Superiore di Catania rilascia agli studenti, che abbiano acquisito i titoli previsti, il certificato di diploma di licenza (DL) e il certificato di diploma di licenza magistrale (DM), così come previsto dal relativo Regolamento didattico.	4. La Scuola Superiore di Catania rilascia agli studenti, che abbiano acquisito i titoli previsti, il certificato di diploma di licenza (DL) e il certificato di diploma di licenza magistrale (DM), così come previsto dal relativo Regolamento didattico.
Art. 5 - Obiettivi formativi dei corsi di studio	Art. 6 - Obiettivi formativi dei corsi di studio
1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali.	1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali.

<p>2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.</p>	<p>2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.</p>
	<p>3. I corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico dello stesso livello, compresi i corsi di laurea ad orientamento professionale, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate con appositi provvedimenti ministeriali. Sono, inoltre, contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, e dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.</p>
<p>3. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.</p>	<p>4. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.</p>
<p>4. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.</p>	<p>5. Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.</p>
<p>Art. 6 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio</p>	<p>Art. 7 – Istituzione dei corsi di studio (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico)</p>
<p>1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede con regolare periodicità alla verifica del conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun corso di studio ed al conseguente aggiornamento dell'offerta formativa.</p>	<p>1. I corsi di studio sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai successivi provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e della normativa sui requisiti per l'accreditamento. 2. L'istituzione di un corso di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico avviene su proposta di un dipartimento o su proposte congiunte fra due o più dipartimenti. 3. La proposta deliberata dal Consiglio di dipartimento è corredata dal relativo ordinamento didattico e da apposito regolamento didattico, definiti con le modalità e i contenuti stabiliti dalle disposizioni ministeriali vigenti, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.</p>

	<p>4. L'istituzione di un corso di studio è poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.</p> <p>5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come sopra deliberati, vengono inseriti dagli uffici competenti - previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento e del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo – nelle banche dati ministeriali, per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.</p> <p>6. Per l'istituzione dei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria deve essere acquisito anche il parere positivo della Regione in cui sarà attivato il corso di studi.</p> <p>7. I nuovi corsi di studio sono istituiti - nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università – con decreto del Rettore, previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico • verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. <p>8. Con le stesse procedure descritte nei precedenti commi sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.</p> <p>9. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.</p>
<p>2. L'istituzione di un corso di studio avviene su proposta di un dipartimento o di una struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1. La proposta è corredata dal relativo ordinamento didattico, definito con le modalità e i contenuti stabiliti dalle disposizioni ministeriali vigenti. Per i corsi di studio che danno accesso all'esercizio di professioni regolate da ordini professionali, sono necessariamente sentiti i consigli degli ordini presenti nel territorio.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>3. <i>Abrogato</i></p> <p>4. La proposta di istituzione del corso di studio viene comunicata alle altre strutture didattiche e al Comitato regionale universitario siciliano per il relativo parere, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che delibera, a seguito del parere del Senato accademico. Il Consiglio di amministrazione approva, previa constatazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale basata su apposita</p>	<p><i>Abrogato</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Commentato [RB10]: prof. Cavalieri

<p>relazione del Nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il corso di studio approvato e il relativo ordinamento vengono inseriti - previa acquisizione del parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, ai sensi della normativa vigente - nel presente regolamento didattico di Ateneo che viene, quindi, sottoposto all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è indicata nel decreto rettorale di emanazione dello stesso.</p>	
5. Abrogato	<i>Abrogato</i>
6. Il corso di studio è attivato, su proposta del competente dipartimento o struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, in accordo con le procedure previste dalla normativa vigente.	<i>Abrogato</i>
7. L'attivazione di un corso di studio è subordinata all'autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria. L'attivazione è effettuata per una coorte. Il corso di studio è sottoposto anche ad accreditamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.	<i>Abrogato</i>
8. Qualora un corso di studio non venga più attivato o ne venga modificato l'ordinamento, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di fattibilità, l'Ateneo assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il dipartimento o la struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 a cui il corso afferisce disciplina inoltre la facoltà degli studenti di optare, compatibilmente con il piano di studi seguito, o per il passaggio al nuovo ordinamento o per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti.	<i>Abrogato</i>
9. Abrogato	<i>Abrogato</i>

	Art. 8 - Ordinamenti didattici dei Corsi di studio
	<p>1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la denominazione, in italiano o in lingua straniera, coerente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto; b) la classe o le classi di appartenenza e il/i Dipartimento/i cui il corso afferisce; c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi; d) il quadro generale delle attività formative; e) i crediti, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare; g) le conoscenze richieste per l'accesso; h) il numero massimo di crediti riconoscibili, secondo la normativa vigente; i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
	<p>2. L'ordinamento didattico (RAD) è accompagnato da una scheda informativa corredata da una breve sintesi del parere obbligatorio del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario e dalla relazione tecnica del Nucleo di Valutazione e dal Documento di progettazione del Corso di Studio.</p> <p>3. La convenzione tra gli Atenei consorziati è parte integrante dell'ordinamento didattico, in caso di corsi di studio interateneo.</p>
	Art. 9 - Attivazione dei corsi di studio
	<p>1. L'Università, annualmente, sulla base degli ordinamenti istituiti, definisce e garantisce la propria offerta formativa attivando i corsi di studio, nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dei requisiti di trasparenza e corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi; b) dei requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi; c) dei requisiti di strutture idonee per lo svolgimento delle attività formative;

	<p>d) dei requisiti di docenza di ruolo disponibile per sostenere i corsi di studio e per garantire il livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore;</p> <p>e) delle regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascuna classe di corso di studio.</p>
	<p>2. L'attivazione L'istituzione dei corsi di studio avviene ad opera del Ministero, previo subordinatamente all'inserimento da parte degli uffici competenti di tali corsi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito Decreto Ministeriale.</p> <p>3. L'attivazione di un corso di studio, una volta effettuata, va mantenuta almeno per una coorte. Il corso di studio è sottoposto anche ad accreditamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>4. Qualora un corso di studio non venga più attivato o ne venga modificato l'ordinamento, anche a seguito del venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti di fattibilità, l'Ateneo assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo. Il dipartimento, a cui il corso afferisce, disciplina, inoltre, la facoltà degli studenti di optare, compatibilmente con il piano di studi seguito, o per il passaggio al nuovo ordinamento o per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, assicurando il riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari fino a quel momento acquisiti.</p>
Art. 7 - Regolamenti didattici dei corsi di studio	Art. 10 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
<p>1. Ciascun corso di studio è disciplinato da un regolamento didattico, approvato annualmente dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della struttura didattica a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.</p>	<p>1. Ciascun corso di studio, presente nell'offerta formativa, è disciplinato da un Regolamento didattico, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di dipartimento a cui il corso afferisce, in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.</p>
<p>2. Il contenuto del regolamento didattico del corso di studio è conforme alla normativa vigente ed è predisposto sulla base delle indicazioni riportate nello schema tipo approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>2. Il contenuto del regolamento didattico del corso di studio, conforme alla normativa vigente, è predisposto sulla base delle indicazioni riportate nello schema tipo approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>3. Le disposizioni contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio, attinenti alla qualità del Corso di studio, sono approvate dal consiglio della competente struttura</p>	<p><i>Abrogato vive già nel c.1</i></p>

Commentato [RB11]: prof. Di Gregorio

Commentato [RB12R11]: secondo me è da cancellare perché l'istituzione è disciplinata nell'art. 7, qui parliamo di attivazione

didattica, su proposta del consiglio di corso di studio, previo parere favorevole della commissione paritetica.	3. Nel caso di corsi di studio attivati a seguito di accordi di collaborazione tra più strutture didattiche o con altro Ateneo, le disposizioni contenute nel Regolamento didattico del CdS ne disciplinano il funzionamento e attribuiscono ad una delle strutture didattiche interessate o ad uno degli atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del corso, secondo quanto previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
Art. 8 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio	Art. 11 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, anche regolati da normative dell'Unione Europea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. In relazione alle conoscenze richieste per l'accesso, nel regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere definiti i criteri con cui saranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Possono essere previste dal regolamento didattico del Corso di studio specifiche attività formative propedeutiche alla verifica, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dalla struttura didattica interessata.	1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, anche regolati da normative dell'Unione Europea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica. In relazione alle conoscenze richieste per l'accesso, nel regolamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere definiti i criteri con cui saranno assegnati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. È inoltre necessario possedere specifici requisiti curriculari nonché una personale preparazione adeguata. I requisiti richiesti, sia curriculari sia di personale preparazione, e le modalità della loro verifica, sono riportati nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi differenziati, il regolamento didattico del corso di studio può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione.	2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale. È inoltre necessario possedere specifici requisiti curriculari nonché una personale preparazione adeguata. I requisiti richiesti, sia curriculari sia di personale preparazione, e le modalità della loro verifica, sono riportati nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio.
3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea	3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea

conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.	conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In conformità ai decreti istitutivi, il regolamento didattico del corso indica gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.	4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi a un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.	5. Per essere ammessi a un master universitario di primo livello occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.
6. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.	6. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di master.
Art. 9 - Crediti Formativi Universitari (CFU)	Art. 12 - Crediti Formativi Universitari (CFU)
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 per cento.	1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU , corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con l'eccezione di quelle classi di corsi di studio per le quali eventuali decreti ministeriali prevedano variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.	2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, o per piccoli gruppi, supportate anche da azioni di tutorato o lettorato. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.	3. Il regolamento didattico del corso di studio determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (incluso il tirocinio per i corsi non di area sanitaria, ulteriori attività formative o attività per la prova finale), o per piccoli gruppi, supportate anche da azioni di tutorato o lettorato. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

Commentato [RB13]: prof. Cavalieri

<p>4. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono rientrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale; b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale; c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova finale; d) 25 ore di tirocinio; e) per i corsi di studio di area sanitaria, almeno 10 e non più di 15 ore di tirocinio, dedicate all'attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese. 	<p>4. Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo dello studente, corrispondente a un credito, possono rientrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) almeno 6 e non più di 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio individuale; b) almeno 12 e non più di 15 ore dedicate a esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori) e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale; c) per i corsi di studio di area sanitaria o similari come definiti dalla normativa vigente, almeno 15 e non più di 25 ore di tirocinio, dedicate all'attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla rielaborazione individuale delle attività apprese.
<p>5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p>	<p>5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.</p>
<p>6. Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.</p>	<p>6. Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.</p>
<p>7. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studio appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p>	<p>7. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studio appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.</p>
<p>8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere i tempi e le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.</p>	<p>8. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere i tempi e le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.</p>
<p>9. Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso,</p>	<p>9. Il consiglio della struttura didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e</p>

Commentato [RB14]: prof. Di Gregorio

<p>per un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea.</p>	<p>realizzazione l’università abbia concorso, per un numero non superiore a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea.</p>
<p>Art. 10 Corsi di laurea e di laurea magistrale</p>	<p>Art. 13 - Corsi di laurea e di laurea magistrale</p>
<p>1. Nell’ambito di una classe di laurea o di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea o di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un’ampia base comune e omogeneità culturale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>2. Possono essere istituiti Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alla stessa classe ove vi sia l’esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l’ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 crediti per i corsi di laurea magistrale. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea o di laurea magistrale e tutti i curricula dell’altro.</p>	<p>1. Nell’ambito di una classe di laurea o di laurea magistrale, di norma, è istituito un solo corso di laurea o di laurea magistrale, eventualmente articolato in più curricula che assicurano, comunque, un’ampia base comune e omogeneità culturale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>2. Possono essere istituiti Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alla stessa classe ove vi sia l’esigenza di una chiara differenziazione dei titoli. In tal caso, l’ordinamento dei corsi prevede attività formative che si differenziano per almeno 40 crediti per i corsi di laurea e per almeno 30 crediti per i corsi di laurea magistrale. Nel caso in cui i corsi di laurea siano articolati in curricula, la differenziazione sussiste tra ciascun curriculum di un corso di laurea o di laurea magistrale e tutti i curricula dell’altro</p>
<p>3. Corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l’ordinamento del corso di laurea e di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell’immatricolazione o iscrizione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell’iscrizione al terzo anno per i corsi di laurea e al secondo anno per i corsi di laurea magistrale.</p>	<p>3. Corsi di laurea o di laurea magistrale, anche a ciclo unico, afferenti a due classi diverse sono istituiti qualora sussistano particolari esigenze interdisciplinari per il conseguimento di obiettivi formativi specifici che richiedano di collocare il corso in posizione equilibrata tra le due classi. In tal caso, l’ordinamento del corso di laurea e di laurea magistrale soddisfa i requisiti di entrambe le classi. Al momento dell’immatricolazione o iscrizione lo studente indica la classe nella quale intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata fino al momento dell’iscrizione al terzo anno per i corsi di laurea e al secondo anno per i corsi di laurea magistrale.</p>
<p>4. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’unione europea superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p>4. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’unione europea superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.</p>
<p>5. Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è il livello B1 della classificazione del CEF (Common European Framework). La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo studente. Le strutture didattiche</p>	<p>5. Per accedere a un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale, il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è quello indicato nel regolamento didattico del relativo corso di laurea. La verifica viene effettuata con le modalità fissate dal regolamento</p>

Commentato [RB15]: prof. Cavalieri

Commentato [RB16]: prof. Cavalieri

Commentato [RB17]: prof. Cavalieri e prof. Di Gregorio

organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova.	del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo studente. Le strutture didattiche organizzano dei corsi di preparazione linguistica finalizzati al superamento della prova.
6. Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'Ateneo. Lo studente può conseguire la certificazione presso l'Ateneo, limitatamente alle lingue per le quali è "testing point", e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione.	6. Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'Ateneo. Lo studente può conseguire la certificazione presso l'Ateneo, limitatamente alle lingue per le quali l'Ateneo stesso è "testing point", e seguire i corsi di preparazione linguistica finalizzati al conseguimento della certificazione.
6 bis. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.	7. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, superando un numero di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.
6 ter. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, lo studente deve acquisire rispettivamente 300 e 360 crediti; il numero massimo di esami è fissato dalla normativa vigente.	8. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, lo studente deve acquisire rispettivamente 300 e 360 crediti; il numero massimo di esami è fissato dalla normativa vigente.
7. Abrogato	Abrogato
8. Abrogato	Abrogato
9. Abrogato	Abrogato
10. Gli studenti che acquisiscono i crediti previsti dall'ordinamento conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.	9. Gli studenti che acquisiscono i crediti previsti dal corso di studio al quale sono iscritti conseguono il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
11. Il titolo rilasciato reca solo la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea o di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.	10. Il titolo rilasciato reca solo la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea o di laurea magistrale, senza alcun riferimento agli eventuali curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso.
12. Unitamente al titolo, allo studente viene rilasciato, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.	11. Unitamente al titolo, allo studente viene rilasciato, come supplemento al diploma , il Diploma Supplement un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito per conseguire il titolo.
Art. 11 – Corsi di laurea magistrale	Abrogato
Art. 12 – Corsi di specializzazione	Abrogato
1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea ed ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.	Art. 14 – Corsi di specializzazione 1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea ed ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

Commentato [RB18]: prof. Cavalieri

2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.	2. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.
Art. 13 – Corsi di dottorato di ricerca	Art. 15 – Corsi di dottorato di ricerca
1. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei dottorandi, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.	1. L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, le modalità di conferimento delle borse di studio, gli obblighi e i diritti dei dottorandi, nonché le convenzioni per il finanziamento dei posti aggiuntivi di dottorato sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.
<i>2. Abrogato</i>	
3. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l'Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati, anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi.	2. In base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale l'Ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca congiunti o corsi di dottorato internazionale. Tali corsi sono disciplinati, anche in deroga al regolamento di cui al comma 1, dai relativi regolamenti, redatti secondo quanto previsto dagli specifici accordi.
4. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari.	3. I corsi di dottorato di ricerca hanno, di norma, durata triennale. Corsi di durata maggiore possono essere istituiti solo sulla base di motivazioni particolari.
<i>5. Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
Art. 14 – Master universitari	Art. 16 – Master universitari e Corsi di perfezionamento
1. L'attivazione dei master universitari, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.	1. L'attivazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e la durata sono disciplinati dai rispettivi regolamenti di Ateneo.
<i>2. Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
<i>3. Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
<i>4. Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
	Art. 17 – Corsi di formazione finalizzata e permanente
	<p>L'ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corsi di preparazione ai concorsi pubblici - Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni - Corsi di aggiornamento professionale; - Corsi di formazione permanente e ricorrente; - Corsi per adulti e per i lavoratori. <p>L'organizzazione delle suddette attività formative e il riconoscimento di eventuali CFU è disciplinata dal Senato Accademico regolamentato dagli Organi di Governo.</p>

Commentato [RB19]: prof. Cavalieri

TITOLO II

Regolamentazione delle attività didattiche

Art. 15 – Offerta formativa	Art. 18 – Offerta formativa
<p>1. Ogni anno, entro il termine stabilito dal Ministero, il Consiglio di ciascuna struttura didattica, su proposta dei consigli di corso di studio, predisponde la propria programmazione didattica e il calendario delle attività formative.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva l'offerta formativa e il regolamento sulla contribuzione studentesca, che vengono adeguatamente pubblicizzati sul sito dell'Ateneo.</p>	<p>1. Ogni anno, entro il termine stabilito dal Ministero, il Consiglio di ciascuna struttura didattica, su proposta dei consigli di corso di studio, predisponde la propria programmazione didattica e il calendario delle attività formative.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva il Manifesto degli studi, contenente l'offerta formativa e anche il regolamento sulla contribuzione studentesca L'offerta formativa verrà adeguatamente pubblicizzata dall'Ateneo attraverso i propri canali di comunicazione.</p>
	<p>3. Con successivo Decreto del Rettore è emanato il Manifesto Generale degli Studi, recante l'elenco dei Corsi di studio attivi nell'anno accademico di riferimento, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione sugli adempimenti necessari all'immatricolazione, al rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti.</p>
Art. 16 – Calendario delle attività formative	Art. 19 – Calendario delle attività formative
1. Annualmente, gli organi di governo deliberano le date di inizio e fine dell'anno accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 15 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività formative dei singoli corsi di studio viene approvato dal Consiglio della struttura didattica competente, nel	1. Annualmente, gli organi di governo deliberano le date di inizio e fine dell'anno accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 15 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture didattiche competenti. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico di riferimento, il calendario delle attività formative dei singoli corsi di studio viene approvato dal Consiglio

Commentato [FL20]: Prof. Cavalieri

<p>rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche mediante il sito dell'Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di ricevimento dei docenti.</p>	<p>della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche mediante il sito dell'Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica e, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di ricevimento dei docenti.</p>
<p>2. Le attività formative si articolano, di norma, in due periodi distinti ciascuno per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali attività è prevista una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l'inizio del nuovo anno accademico. I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi dell'anno.</p>	<p>2. Le attività formative si articolano in due periodi distinti ciascuno per una durata effettiva non minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali attività è prevista una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l'inizio del nuovo anno accademico. I tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi dell'anno.</p>
<p>3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività per consentire lo svolgimento della sessione di esame.</p>	<p>3. Possono essere previsti insegnamenti che si articolano su ambedue i periodi, con la sospensione delle attività per consentire lo svolgimento della sessione di esame.</p>
<p>4. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All'interno di ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli ordinari distanziati di non meno di 15 giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. In tal caso, le date delle prove sono fissate in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di corso; - assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione. <p>Il calendario didattico del corso di studio, di cui al comma 1, può prevedere periodi di sospensione dell'attività didattica frontale durante i quali è possibile programmare ulteriori appelli. Il calendario didattico deve essere redatto prima dell'inizio di ciascun anno accademico.</p>	<p>4. Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). All'interno di ciascuna sessione d'esame ordinaria, successiva al periodo in cui ha avuto luogo l'attività didattica, sono svolti almeno due appelli ordinari distanziati di non meno di 15 giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. La terza sessione deve prevedere almeno un appello. Le date delle prove sono fissate dal Presidente del Cds dopo aver acquisito le disponibilità dei docenti del Corso di studi in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di corso; - assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione. <p>Il Consiglio della struttura didattica competente deve prevedere nel calendario didattico un periodo di sospensione dell'attività didattica tra Dicembre e Gennaio (di almeno 2 gg) durante il quale i Cds devono</p>

Commentato [RB21]: prof. Cavaliere

	<p>prevedere appelli /prove intermedie a cui possono accedere gli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo per il recupero degli esami degli anni precedenti non ancora superati, i laureandi, gli studenti "fuori corso" e gli studenti di cui al successivo art. 30. Nel periodo di Marzo Aprile e Maggio i Cds devono prevedere un ulteriore appello per gli studenti "fuori corso" e laureandi e questo può essere fissato anche in periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali.</p> <p>Il calendario d'esami per l'intero a.a. viene approvato e reso pubblico prima dell'avvio dell'a.a.</p>
<p>4 bis. In ciascuna sessione lo studente può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza. In particolare, anche nei casi in cui è prevista una prova scritta o pratica, può sostenere più di una volta un esame non superato in precedenza, anche nella stessa sessione.</p>	<p>5. In ciascuna sessione lo studente può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza. La struttura didattica competente può prevedere che allo studente che non abbia superato l'esame sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo.</p>
<p>5. In ogni anno accademico, per gli studenti fuori corso e laureandi devono essere previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno venti giorni da quelli ordinari. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>5 bis. In ogni anno accademico devono essere previsti almeno due ulteriori appelli riservati agli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare gli esami degli anni precedenti non ancora superati. Tali appelli non possono essere fissati nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali; è lasciata all'autonomia delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione di tali appelli, che dovranno essere opportunamente distanziati da quelli ordinari.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>6. Abrogato</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>7. Abrogato</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 17 - Insegnamenti</p>	<p>Art. 20 - Insegnamenti</p>

<p>1. Ciascun insegnamento può prevedere al suo interno, oltre alla didattica frontale, esercitazioni in laboratorio, in aula e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di attività formativa ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascun insegnamento nel regolamento didattico del Corso di studio deve essere presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare ben definito, anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al docente più appropriato; b) l'attribuzione di un adeguato numero di crediti formativi universitari; c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti. 	<p>1. Ciascun insegnamento può prevedere al suo interno, oltre alle lezioni in aula, esercitazioni e attività teoriche pratiche in laboratorio, in aula o in biblioteca, e altre tipologie di attività formativa ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di attività formativa, per ciascun insegnamento nel regolamento didattico del Corso di studio deve essere presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare anche allo scopo di assicurarne l'attribuzione al docente più appropriato; b) l'attribuzione di un adeguato numero di crediti formativi universitari; c) il tipo di esame o valutazione finale del profitto per il conseguimento dei relativi crediti.
<p>2. Per consentire la frequenza delle lezioni a tutti gli studenti, nel caso di corsi di studio non a numero programmato, qualora gli iscritti siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per la classe alla quale essi afferiscono, gli insegnamenti possono essere sdoppiati con delibera del consiglio della struttura didattica competente.</p>	<p>2. Per consentire la frequenza delle lezioni a tutti gli studenti, nel caso di corsi di studio non a numero programmato, qualora gli iscritti siano in numero superiore alla numerosità massima indicata dai decreti ministeriali per la classe alla quale essi afferiscono, gli insegnamenti possono essere sdoppiati con delibera del consiglio della struttura didattica competente.</p>
<p>3. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli studenti.</p>	<p>3. Il consiglio del corso di studio verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità tra gli studenti.</p>
<p>4. Insegnamenti di corsi di studio diversi, qualora abbiano analogo contenuto e identiche finalità, possono essere unificati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali.</p>	<p>4. Insegnamenti di corsi di studio diversi, che abbiano gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso numero di crediti, possono essere mutuati, nel rispetto della numerosità massima indicata dai decreti ministeriali.</p>
<p>5. Possono essere previsti corsi integrati costituiti da moduli coordinati, nel rispetto della normativa vigente. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti i docenti dei singoli moduli coordinati.</p>	<p>5. Possono essere previsti corsi integrati costituiti da moduli coordinati, nel rispetto della normativa vigente. La valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti i docenti dei singoli moduli coordinati.</p>
<p>6. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere anche forme di insegnamento a distanza, precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto.</p>	<p>6. Il regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto del proprio ordinamento, può prevedere anche forme di insegnamento a distanza,</p>

	precisandone le modalità di attuazione e di verifica finale del profitto.
Art. 18 Altre attività formative	Art. 21 - Altre attività formative
<p>1. Nell'ambito delle "Altre attività" inserito negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti crediti per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività a scelta dello studente; - ulteriori attività formative: <ul style="list-style-type: none"> a) ulteriori conoscenze linguistiche; b) abilità informatiche e telematiche; c) tirocini formativi e di orientamento; d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. <p>Possono essere previsti crediti anche per stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali.</p>	<p>1. Nell'ambito delle "Altre attività" inserito negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono previsti crediti per le seguenti attività: - attività a scelta dello studente; - ulteriori attività formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ulteriori conoscenze linguistiche; b) abilità informatiche e telematiche; c) tirocini formativi e di orientamento; d) altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. <p>Possono essere previsti crediti anche per stage presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali.</p>
2. Per l'acquisizione dei crediti a scelta lo studente può proporre sia insegnamenti attivati dall'Ateneo sia qualsiasi tipologia di attività formativa organizzata o prevista dall'Ateneo, purché coerente con gli obiettivi formativi del CdS. Per l'acquisizione di tali crediti è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.	2. Per l'acquisizione dei crediti a scelta lo studente può proporre sia insegnamenti attivati dall'Ateneo sia qualsiasi tipologia di attività formativa organizzata o prevista dall'Ateneo, purché coerente con gli obiettivi formativi del CdS. Per l'acquisizione di tali crediti è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Nell'ambito delle ulteriori attività formative, le strutture didattiche possono organizzare seminari di approfondimento o utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per tali attività, programmate annualmente prima dell'inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i relativi crediti e le modalità di valutazione finale del profitto.	3. Nell'ambito delle ulteriori attività formative, le strutture didattiche possono organizzare seminari di approfondimento o utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per tali attività, programmate annualmente prima dell'inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i relativi crediti e le modalità di valutazione finale del profitto.
Art. 19 - Tirocini curriculari	Art. 22 - Tirocini curriculari
<p>1. I tirocini formativi curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro.</p> <p>2. I tirocini curriculari, con esplicita finalità formativa, possono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU).</p> <p>3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca.</p>	<p>1. I tirocini curriculari sono intesi quali esperienze formative la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente.</p> <p>2. I tirocini curriculari devono essere previsti nel percorso di studi e prevedono il riconoscimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU).</p> <p>3. I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master e dottorato di ricerca.</p>

4. I tirocini curriculare possono essere svolti presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l'Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente.	4. I tirocini curriculare possono essere svolti, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali convenzionati con l'Ateneo di Catania e sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa vigente.
5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell'attività svolta.	5. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio devono essere specificate le modalità di valutazione dei risultati dell'attività svolta.
Art. 20 - Esami o valutazioni finali del profitto	Art. 23 - Esami o valutazioni finali del profitto
1. Per ciascuna delle attività formative – insegnamenti e altre attività – per le quali lo studente deve superare una verifica per acquisire i relativi CFU, in funzione della specifica tipologia, il regolamento didattico del corso di studio deve indicare: a) il tipo di prova che prevede un esame con voto; b) il tipo di valutazione finale del profitto che prevede un attestato di idoneità. Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta, pratica o grafica ed eventuali loro combinazioni	1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un giudizio di approvazione o <u>non approvazione</u> . Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta, pratica o grafica ed eventuali loro combinazioni
2. Abrogato	Abrogato
3. Per ciascun insegnamento devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio sia le modalità di accertamento della preparazione, che i criteri di valutazione.	2. Per ciascun insegnamento devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio sia le modalità di accertamento della preparazione, che i criteri di valutazione.
4. La votazione finale, di cui al comma 1, lettera a), espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. La prova si considera superata se lo studente consegna la votazione di almeno diciotto trentesimi. Al candidato che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode.	3. La votazione finale, espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo svolgimento delle relative attività didattiche. La prova si considera superata se lo studente consegna la votazione di almeno diciotto trentesimi. Al candidato che ottiene il massimo dei voti può essere anche attribuita la lode.
5. La prova di esame si considera conclusa alla fine del processo di verbalizzazione.	4. La prova di esame si considera conclusa alla fine del processo di verbalizzazione.
6. La commissione verbalizza l'esito positivo della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, il voto attribuito, se previsto.	5. La commissione verbalizza l'esito positivo della prova riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, il voto attribuito, se previsto.
7. Qualora lo studente non superi la prova, la commissione ne verbalizza l'esito riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "non approvato". La prova non superata non viene tenuta in	6. Qualora lo studente non superi la prova, la commissione ne verbalizza l'esito riportando, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "non approvato". La prova non superata non viene tenuta in

Commentato [RB24]: prof. Di Gregorio

alcun conto ai fini del calcolo della media dei voti di profitto.	in alcun conto ai fini del calcolo della media dei voti di profitto.
8. Lo studente può chiedere di interrompere l'esame prima della sua conclusione, anche successivamente alla comunicazione dell'esito della prova e comunque prima della sua verbalizzazione. In questo caso la commissione riporta sul verbale, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "ritirato".	7. Lo studente può chiedere di interrompere l'esame prima della sua conclusione, anche successivamente alla comunicazione dell'esito della prova e comunque prima della sua verbalizzazione. In questo caso la commissione riporta sul verbale, oltre agli argomenti oggetto della stessa, la notazione "ritirato".
9. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione effettua la verbalizzazione a conclusione dell'esame; nei casi in cui sia prevista solo una prova scritta, la verbalizzazione sarà effettuata solo dopo avere recepito la volontà dello studente di voler completare la procedura.	8. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione effettua la verbalizzazione a conclusione dell'esame; nei casi in cui sia prevista solo una prova scritta, la verbalizzazione sarà effettuata solo dopo avere recepito la volontà dello studente di voler completare la procedura.
10. Gli stage e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo studente e vistata dal tutor aziendale e dal tutor didattico. La commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio.	9. Gli stage e i tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante lo stage o il tirocinio, elaborata dallo studente e vistata dal tutor aziendale e dal tutor didattico. La commissione di valutazione, nominata dal consiglio del corso di studio, cura la verbalizzazione dello stage o del tirocinio.
11. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati, il candidato può prenderne visione.	10. Le prove orali di esame o valutazione finale del profitto sono pubbliche. Nel caso di prove scritte o grafiche, dopo la correzione degli elaborati, il candidato può prenderne visione.
Art. 21 Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto	Art. 24 - Commissioni di esame o di valutazione finale del profitto
1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal presidente del consiglio del corso di studio. La commissione, che deve operare con la presenza del titolare dell'insegnamento con funzioni di presidente, è costituita da almeno un altro docente della stessa area disciplinare, da un cultore della materia o da un docente dell'Ateneo il cui profilo professionale e culturale risulti congruente con la disciplina in oggetto. Oltre ai due membri effettivi deve essere previsto anche un membro supplente.	1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal Presidente del Cds, sono pubbliche e sono composte dal docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia.
2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni.	2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione di area medica.

3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni si possono organizzare in sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno uno docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del presidente.	3. Quando siano costituite da quattro o più componenti, le commissioni si possono organizzare in sottocommissioni costituite da almeno due componenti, di cui almeno uno docente, sotto la responsabilità e il coordinamento del presidente. Lo studente può comunque preventivamente chiedere espressamente di essere esaminato anche dal docente titolare dell'insegnamento.
4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal docente coordinatore del corso e composta da tutti i docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto.	4. Nel caso di corsi integrati di più insegnamenti o moduli coordinati, la commissione, presieduta dal docente coordinatore del corso e composta da tutti i docenti del corso, effettua una valutazione collegiale complessiva del profitto.
5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica, e deve essere certificata mediante la firma digitale del presidente e di altro componente della commissione d'esame.	5. La verbalizzazione degli esami è effettuata per via telematica, e deve essere certificata mediante la firma digitale del presidente. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge per i docenti responsabili a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate.
6. Abrogato	
Art. 22 - Prove finali	Art. 25 - Prove finali
1. Per conseguire il titolo di studio lo studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale, consistente nella redazione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accettare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio. Il regolamento didattico del corso di studio indica i criteri generali, deliberati dal consiglio della struttura didattica, per la regolamentazione della prova e le modalità di svolgimento.	1. Per conseguire il titolo di studio di laurea lo studente che abbia acquisito i crediti previsti deve superare una prova finale, consistente nella redazione di uno o più elaborati o in una prova espositiva finalizzata, comunque, ad accettare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio. Il regolamento didattico del corso di studio indica i criteri generali, deliberati dal consiglio della struttura didattica, per la regolamentazione della prova e le modalità di svolgimento.
2. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente discute, comunque, una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno docente, anche di altro ateneo.	2. Per il conseguimento del titolo di studio di laurea magistrale, lo studente discute, comunque, una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno docente, anche di altro ateneo.
3. Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali predeterminati e	3. Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, sulla base di criteri generali

adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.	predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.
4. Lo svolgimento della prova è pubblico.	4. Lo svolgimento della prova è pubblico.
5. La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è espressa in centodici. La prova si considera superata se lo studente consegne la votazione di almeno 66/110, determinata dalla media dei voti espressi, in centodici, da ciascuno dei componenti la commissione. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene conto, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle attività formative dell'intero corso di studio e di ogni altro elemento rilevante che possa concorrere al giudizio. Al candidato che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.	5. La valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è espressa in centodici. La prova si considera superata se lo studente consegne la votazione di almeno 66/110. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene conto, secondo quanto previsto nel regolamento didattico del corso di studio, delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle attività formative dell'intero corso di studio e di ogni altro elemento rilevante che possa concorrere al giudizio. Al candidato che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità.
6. La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal presidente del consiglio del corso di studio, il quale la presiede, o designa un presidente al quale delega il conferimento dei titoli, e attribuisce ad un componente della stessa il ruolo di segretario verbalizzante. Le commissioni sono composte, per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico, da non meno di cinque ad un massimo di undici docenti dell'Ateneo, compresi i professori a contratto. Per le lauree, le commissioni possono essere composte da non meno di tre docenti. Il relatore, qualora non faccia parte della commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla valutazione del candidato di cui ha guidato il lavoro. La registrazione della prova finale può avvenire anche per via telematica con la firma del presidente e del segretario della commissione.	6. La commissione di valutazione della prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale è nominata dal presidente del consiglio del corso di studio, il quale la presiede, o designa un presidente al quale delega il conferimento dei titoli, e attribuisce ad un componente della stessa il ruolo di segretario verbalizzante. Le commissioni sono composte, per le lauree magistrali e per le Lauree magistrali a ciclo unico, da non meno di cinque docenti dell'Ateneo, compresi i professori a contratto, di cui almeno tre tra professori di ruolo e ricercatori. Per le lauree e i diplomi di specializzazione, le commissioni possono essere composte da non meno di tre docenti, compresi i professori a contratto, di cui almeno due tra professori di ruolo e ricercatori. Il relatore, qualora non faccia parte della commissione, partecipa ai lavori limitatamente alla valutazione del candidato di cui ha guidato il lavoro. La registrazione della prova finale può avvenire anche per via telematica con la firma del presidente e del segretario della commissione. La seduta di laurea è pubblica e, onde conferire opportuna solennità alla cerimonia, la Commissione è tenuta a indossare la toga.
7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, opportunamente distribuite. Il calendario viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato, anche mediante il	7. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, una prima nel periodo Febbraio-Aprile, Una seconda nel periodo Giugno-Luglio Settembre ed una terza nel periodo Ottobre-Dicembre. Ulteriori sessioni possono

Commentato [RB25]: prof. Paino

sito dell'Ateneo, entro i termini previsti dalla normativa vigente.	essere previste anche in altri periodi dell'anno accademico. Il calendario delle prove finali è definito dai Consigli dei Cds su proposta del Presidente e viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato prima dell'inizio di ciascun anno accademico, anche mediante il sito dell'Ateneo, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
---	--

TITOLO III

CARRIERA STUDENTESCA

Art. 23 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio	Art. 26 - Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio
<p>1. Al momento dell'immatricolazione viene istituito il fascicolo elettronico dello studente, contenente tutti i documenti riferiti alla carriera dello stesso secondo la normativa vigente, che garantirà anche l'archiviazione e la conservazione del titolo di studio a norma del codice dell'amministrazione digitale. Annualmente l'Ateneo, mediante il regolamento sulla contribuzione studentesca, precisa le modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio, assicurando che tutte le procedure amministrative connesse alla carriera dello studente siano effettuabili anche per via telematica.</p>	<p>1. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso non programmato è preceduta da una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso adeguatamente pubblicizzati.</p> <p>2. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati e adeguatamente pubblicizzati.</p>
<p>2. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso non programmato è preceduta da una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.</p>	<p>3. Al momento dell'immatricolazione viene istituito il fascicolo elettronico dello studente, contenente tutti i documenti riferiti alla carriera dello stesso secondo la normativa vigente, che garantirà anche l'archiviazione e la conservazione del titolo di studio a norma del codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>Ogni anno viene pubblicata la Guida per gli studenti contenente tutti i dettagli relativi alle scadenze e alla contribuzione.</p>
<p>3. L'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati.</p>	
4. Abrogato	ABROGATO
5. Abrogato	ABROGATO

Commentato [RB26]: prof. Cavalieri, comma spostato dopo il secondo comma

<p>6. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso programmato l'iscrizione è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'iscrizione è comunque subordinata al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.</p>	<p>3. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso programmato l'iscrizione è riservata agli studenti collocati utilmente in una graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova e/o di altri criteri preventivamente determinati ed adeguatamente pubblicizzati. Per i corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'iscrizione è comunque subordinata al possesso di requisiti curriculari e alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. L'ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da appositi regolamenti.</p>
<p>6 bis. Chi ha già conseguito crediti formativi universitari che in tutto o in parte siano riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio può chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti riconoscere e, conseguentemente, previa verifica della disponibilità dei posti nel caso dei corsi di studio a numero programmato, l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento può essere subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.</p>	<p>4. Chi ha già conseguito crediti formativi universitari (CFU), in tutto o in parte riconoscibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio, può chiedere l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali CFU riconoscere e, conseguentemente, previa verifica della disponibilità dei posti nel caso dei corsi di studio a numero programmato, l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento può essere subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.</p>
<p>7. Agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.</p>	<p>5. Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo i CFU conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea.</p>
<p>8. Agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.</p>	<p>6. Nel caso di possesso di un titolo di studio dello stesso livello del corso a cui si è iscritti, può essere riconosciuto solo un numero di CFU non superiore alla metà di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.</p>
<p>9. Per i laureandi che alla data del termine ordinario di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale abbiano effettuato iscrizione con riserva, il termine per regolarizzare l'iscrizione al primo anno di tali corsi, a seguito del conseguimento del titolo, è fissato dal regolamento sulla contribuzione studentesca.</p>	
<p>10. È consentita la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l'Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Lo studente può chiedere l'iscrizione a tempo parziale secondo quanto previsto all'art. 26.</p>	<p>7. La contemporanea iscrizione a più di un corso di studio dell'università o presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, è definita dalla normativa vigente.</p>

Art. 24 - Frequenza attività formative	Art. 27 - Frequenza attività formative
<p>1. La frequenza è obbligatoria per le attività formative per le quali il regolamento didattico del corso di studio lo prescriva esplicitamente e nei modi dallo stesso stabiliti.</p>	<p>1. La frequenza ai diversi CdS è regolata e normata dai regolamenti di CdS. La dispensa totale o parziale dall'obbligo di frequenza, ove presente, per gravi e/o giustificati motivi è deliberata dal consiglio del corso di studio.</p>
<p>2. Gli studenti dei corsi di studio nei quali la frequenza delle attività formative è obbligatoria possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo per gravi e/o giustificati motivi. La dispensa è deliberata dal consiglio del corso di studio e deve contestualmente prevedere la possibilità di partecipare agli appelli dei relativi esami.</p>	<p><i>Abrogato</i> ovvero spostato</p>
<p>3. L'assolvimento dell'obbligo della frequenza, ove richiesto, è attestato nei documenti relativi alla carriera dello studente.</p>	<p><i>Abrogato</i> ovvero spostato</p>
<p>4. Gli studenti componenti di organi collegiali sono esentati dalla frequenza delle attività formative che si svolgono in concomitanza con le sedute degli organi di cui fanno parte.</p>	<p>2. Gli studenti componenti di organi collegiali sono esentati [possono essere esentati, totalmente o parzialmente,] dalla frequenza delle attività formative secondo quanto regolato dal Regolamento degli Studenti (da concordare con gli studenti).</p>
Art. 25 - Studenti regolari, fuori corso e laureandi	Art. 28 - Studenti regolari, fuori corso e laureandi
<p>1. Viene immatricolato come studente regolare del primo anno lo studente ammesso al corso di studio (laurea e laurea magistrale a ciclo unico) senza Obblighi Formativi Aggiuntivi. Lo studente ammesso con OFA può sostenere esami o valutazioni di profitto previste nel suo piano di studi solo dopo che questi siano stati soddisfatti. Lo studente che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale per l'anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative.</p>	<p>1. Viene immatricolato come studente regolare del primo anno lo studente ammesso al corso di studio (laurea e laurea magistrale a ciclo unico) senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Lo studente ammesso con OFA (ammesso sub-condizione) può sostenere esami di profitto o prove di idoneità previste nel suo piano di studi solo dopo che gli OFA siano stati soddisfatti e l'immatricolazione sia stata regolarizzata nei termini previsti dal bando annuale.</p>
2. Abrogato	<i>Abrogato</i>
3. Abrogato	<i>Abrogato</i>
<p>4. Viene considerato studente fuori corso lo studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico iscritto da un numero di anni maggiore rispetto alla durata normale del corso.</p>	<p>2. Viene considerato studente fuori corso lo studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico iscritto da un numero di anni maggiore rispetto alla durata normale del corso.</p>
<p>5. Viene considerato laureando lo studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che debba acquisire, prima dell'inizio del nuovo anno accademico, non più di 30 crediti per il conseguimento del titolo. Nel caso di lauree magistrali il cui ordinamento prevede più di 30 crediti per la tesi, lo studente sarà considerato laureando se in debito di un solo esame oltre la tesi. Lo studente laureando può sostenere gli esami di profitto e conseguire la laurea entro, di norma, il successivo 30 aprile.</p>	<p>3. Viene considerato laureando lo studente dei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che al momento dell'iscrizione al nuovo a.a. risulta in difetto dei CFU definiti dalla guida dello Studente.</p> <p>Lo studente laureando non iscritto con riserva ad un corso di laurea magistrale potrà conseguire la laurea entro fine di aprile. Lo studente laureando, iscritto con riserva ad un corso di laurea magistrale, deve</p>

Commentato [RB28]: prof. Cavalieri

	conseguire la laurea prima dell'avvio delle attività formative del 2° periodo di attività didattica.
Art. 26 - Studenti a tempo parziale	Art. 29 - Studenti a tempo parziale
1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, lo studente regolare di un corso di laurea o laurea magistrale può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti inferiore a quello previsto per anno. In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal consiglio di corso di studio, sentito lo studente, secondo quanto stabilito da apposito regolamento di Ateneo.	1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad un anno di corso, lo studente regolare di un corso di laurea o laurea magistrale può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti inferiore a quello previsto per anno. In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di Corso di Studi che prevede il conseguimento di almeno 30 CFU per ogni anno. Lo studente che non abbia acquisito almeno sei crediti viene iscritto automaticamente come studente a tempo parziale per l'anno accademico successivo, salvo diverse disposizioni normative.
2. Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione dell'ammontare dei contributi.	2. Allo studente a tempo parziale si applica una riduzione dell'ammontare dei contributi.
3. Abrogato	Abrogato
4. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale – se adottato all'atto dell'immatricolazione – non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio.	3. Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale – se adottato all'atto dell'immatricolazione – non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio
5. Abrogato	Abrogato
Art. 27 - Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà e studenti con disabilità	Art. 30 - Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà, studenti con disabilità e studenti detenuti
1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore, di studente atleta e di studente in situazione di difficoltà allo studente dei corsi di laurea o di laurea magistrale, che sia in possesso dei requisiti stabiliti da apposito regolamento di Ateneo.	1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore, di studente atleta, di studente in situazione di difficoltà e di studente con disabilità allo studente dei corsi di laurea o di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, che sia in possesso dei requisiti stabiliti da apposito regolamento di Ateneo. Nello stesso regolamento vengono definite le modalità organizzative e didattiche che ogni struttura didattica deve garantire loro.
2. Abrogato	Abrogato
3. Abrogato	Abrogato

Commentato [RB29]: prof. Cavalieri

<p>4. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti di cui al comma precedente, che devono contemplare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%; - la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso; - specifiche attività di supporto didattico. <p>Le agevolazioni previste dal presente comma si applicano anche agli studenti con disabilità riconosciuta dalla competente struttura dell'Ateneo.</p>	<p>2. L'Ateneo attiva procedure per garantire il diritto all'istruzione universitaria anche da parte dei detenuti.</p>
<p>Art. 28 - Rinuncia agli studi, e Decadenza.</p>	<p>Art. 31 - Modifiche della carriera: sospensione, interruzione e ripresa, chiusura/rinuncia e decadenza</p>
<p>1. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare agli studi svolti.</p>	<p>1. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di sospendere, interrompere e riprendere, rinunciare agli studi svolti. Tutte le relative procedure amministrative sono disciplinate dalla normativa vigente e definite nella Guida per gli Studenti.</p>
<p>2. Nel caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio viene ritenuta valida solo la prima iscrizione effettuata. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale si è iscritto successivamente con l'annullamento di frequenze e crediti eventualmente acquisiti in tale corso di studio.</p>	<p>2. La carriera dello studente può considerarsi decaduta secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e definito nella Guida per gli Studenti.</p>
<p>3. Nel caso di contemporanea iscrizione ad altro ateneo italiano non viene considerata valida l'iscrizione presso questo Ateneo. Pertanto, lo studente decade dal corso di studio al quale è iscritto presso questo Ateneo.</p>	
<p>Art. 29 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero</p>	<p>Art. 32 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero</p>
<p>1. Nel rispetto della normativa vigente l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dall'Unione Europea e anche a livello internazionale e promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei propri percorsi formativi.</p>	<p>1. Nel rispetto della normativa vigente l'Ateneo aderisce, a tutti i livelli di formazione, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dall'Unione Europea e ad altri programmi di mobilità Internazionale.</p>
	<p>2. Nella definizione delle attività didattiche e di formazione da svolgere presso l'Università Ateneo ospitante si dovrà perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole discipline.</p>

Commentato [RB30]: Prof. Cavalieri

<p>2. L'Ateneo favorisce, altresì, la mobilità studentesca incoming nel rispetto del principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti provenienti da Atenei esteri le proprie risorse didattiche, in conformità a quanto previsto dai regolamenti dei programmi di scambio internazionale e dalle convenzioni stipulate con le università partner, oltre a garantire loro supporto organizzativo e logistico.</p>	
<p>3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi.</p>	<p>3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi.</p>
	<p>4. Le attività formative svolte all'estero vengono registrate nella carriera dello studente e nel Diploma Supplement, sulla base della documentazione rilasciata dall'università ospitante. Non sarà possibile sostenere nuovamente, presso l'Università di provenienza inviante, gli esami superati presso la sede estera ospitante e da questa debitamente certificati.</p>
<p>4. Possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero:</p> <ol style="list-style-type: none"> la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento di CFU; la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; le attività di laboratorio e di tirocinio 	<p>5. Possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero:</p> <ol style="list-style-type: none"> la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento di CFU; la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, a cui il CdS avrà assegnato un determinato numero di CFU. le attività di laboratorio e di tirocinio, a cui il CdS avrà assegnato un determinato numero di CFU.
<p>5. Lo studente che desideri frequentare parte del proprio corso di studio all'estero può partecipare ai bandi di Ateneo, conseguendo il riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline di riferimento. In alternativa, lo studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di studio competente, specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende svolgere ed i CFU da conseguire. In quest'ultimo caso, il consiglio del corso di studio può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo attività formative che comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello studente.</p>	<p>6. Lo studente che desideri frequentare parte del proprio corso di studio all'estero può partecipare ai bandi di Ateneo, conseguendo il riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline di riferimento. In alternativa, lo studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di studio competente, specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende svolgere ed i CFU da conseguire. In quest'ultimo caso, il consiglio del corso di studio può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo attività formative che comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello studente.</p>

<p>6. Le attività formative svolte all'estero vengono registrate nella carriera dello studente e nel Diploma Supplement, sulla base della documentazione rilasciata dall'università ospitante, purché compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche previste dai bandi di riferimento o dalle competenti strutture didattiche. Non sarà possibile risostenere presso l'Università inviante gli esami superati presso la sede estera ospitante e da questa debitamente certificati.</p>	
<p>7. Le attività formative extracurricolari svolte all'estero, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente.</p>	
<p>8. Nella definizione delle attività didattiche e di formazione da svolgere presso l'Università ospitante si dovrà perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole discipline.</p>	
<p>9. Le procedure per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero sono disciplinate dalle normative di riferimento. Per la convalida dei voti si dovranno utilizzare modalità conformi con quanto previsto dal sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).</p>	<p>7. Le procedure per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero sono disciplinate dalle normative di riferimento e dagli accordi stipulati. Per la convalida dei voti si dovranno utilizzare modalità conformi con quanto previsto dal sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) o da altri sistemi per accordi fuori UE.</p>
	<p>8. L'Ateneo favorisce, altresì, la mobilità studentesca incoming nel rispetto del principio di reciprocità, in conformità a quanto previsto dai regolamenti dei programmi di scambio internazionale e dalle convenzioni stipulate con le università partner.</p>
<p>Art. 30 - Iscrizione a insegnamenti extra-curriculari e a corsi singoli</p>	<p>Art. 33 - Iscrizione a insegnamenti extra-curriculari e a corsi singoli</p>

<p>1. All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculare, scelti tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo in quell'anno, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Il numero massimo di crediti extracurriculari acquisibile durante il percorso formativo è: 27 per le lauree, 18 per le lauree magistrali, 45 per le lauree magistrali a ciclo unico. Tali attività extra-curriculare i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curriculare non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.</p>	<p>1. All'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculare. Le modalità per l'iscrizione ai singoli insegnamenti sono definite dal Consiglio di Amministrazione e riportate annualmente nella Guida per gli Studenti.</p>
<p>2. L'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, è consentita a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione, purché non siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studio universitario. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. I requisiti, l'ammontare del contributo richiesto e le modalità della iscrizione sono stabiliti dal regolamento sulla contribuzione studentesca.</p>	<p>2. È consentita l'iscrizione a non più di 5 corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, a tutti coloro che per motivi di aggiornamento culturale e professionale non essendo contemporaneamente iscritti ad un corso di studio universitario, intendano seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami di profitto ed averne regolare attestazione. In nessun caso è consentita l'iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. Regole e modalità per l'iscrizione ai singoli insegnamenti sono definite annualmente nella Guida per gli studenti.</p>
<p>3. L'ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurriculari è stabilita dai Consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale. Per i corsi di studio a numero programmato a livello locale possono essere previsti dei limiti al numero degli studenti ammissibili ai singoli insegnamenti, ad eccezione di quelli erogati in via telematica. Anche per i Corsi non a numero programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali.</p>	<p>3. L'ammissione ai corsi singoli e agli insegnamenti extracurriculari è stabilita dai Consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale. Per i corsi di studio a numero programmato a livello locale possono essere previsti dei limiti al numero degli studenti ammissibili ai singoli insegnamenti, ad eccezione di quelli erogati in via telematica. Anche per i Corsi non a numero programmato possono essere previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti, in relazione ad eccezionali esigenze didattiche o strutturali.</p>
<p>Art. 31 Abrogato</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

TITOLO IV

ATTIVITA' Didattiche, speciali e INTEGRATIVE SERVIZI INTEGRATIVI. **DOVERI COMPITI**
DEI DOCENTI E **DEGLI STUDENTI SERVIZI INTEGRATIVI**

Commentato [RB32]: Prof. Cavalieri

Art. 32 - Attività didattiche speciali	
<p>1. L'Ateneo, anche in collaborazione con enti esterni in possesso di requisiti riconosciuti idonei dalle strutture didattiche interessate, istituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione; b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici; d) corsi di formazione professionale per laureati; e) corsi di formazione permanente; f) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento; g) corsi di formazione specialistica per laureati. <p>L'istituzione e lo svolgimento dei corsi sono disciplinati da un apposito regolamento che, per ogni tipologia di corso, precisa il numero di crediti corrispondenti alle singole attività formative.</p>	
<p>2. Su proposta di una struttura didattica, l'Ateneo partecipa ad attività in collaborazione con gli istituti scolastici. L'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari è deliberato dalla struttura didattica proponente, su parere conforme del consiglio di corso di studio competente.</p>	

Art. 34 - Doveri e compiti didattici dei professori e dei ricercatori	Art. 34 – Doveri Compiti dei docenti
<p>1. I docenti, nei periodi in cui svolgono gli insegnamenti che sono stati loro affidati, assicurano la presenza presso le strutture a disposizione dei corsi di studio ai quali gli insegnamenti afferiscono, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato e definito in modo da garantire la distribuzione più efficace delle lezioni ai fini dell'apprendimento.</p> <p>2. Il docente che, nei periodi di cui al precedente comma, abbia necessità di sospendere la propria attività didattica per più di una settimana, chiede preventiva autorizzazione al direttore del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza e curando, ove possibile, che le attività prosegano con un docente sostituto. Nei casi di assenza prolungata, dovuta a cause di forza maggiore, motivi di salute e impegni scientifici o istituzionali, il docente ne dà</p>	<p>1. I docenti svolgono personalmente i compiti didattici e di servizio loro attribuiti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti dell'Ateneo, assicurando la presenza presso le strutture messe a disposizione per svolgere i suddetti compiti, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato e definito dalle strutture didattiche.</p> <p>2. Nei periodi di cui al precedente comma, nei casi di assenza superiore a una settimana dovuta a cause di forza maggiore o motivi di salute, il docente ne dà tempestiva comunicazione al direttore e p.c. al presidente del Corso di studio, che il direttore, sentito il Presidente, prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.</p>

Commentato [RB33]: Cavalieri

<p>tempestiva comunicazione al direttore che prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.</p>	<p>Ferma restando la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali, nei casi di assenza superiore a una settimana dovuta a impegni scientifici, istituzionali o extraistituzionali, il docente ne dà comunicazione al direttore del dipartimento a cui afferisce, precisando il motivo dell'assenza. Il direttore, sentito il presidente del Corso di studi, prende tutte le iniziative atte ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche.</p> <p>3. Il docente è obbligato ad informare tempestivamente gli studenti e il presidente del Corso di studi, attraverso i canali istituzionali, di qualsiasi modifica di data e orario delle lezioni e degli esami. In mancanza di comunicazione, il direttore del Dipartimento, sentito il presidente del Corso di studi, avvia la procedura di verifica dell'assenza.</p>
<p>\\\\\\</p>	<p>4. Il docente dedica al ricevimento degli studenti, un congruo numero di ore in almeno due giorni la settimana, distribuito in maniera omogenea e continuativa lungo l'intero anno accademico, secondo un calendario adeguatamente pubblicizzato.</p>
<p>4. Il consiglio di dipartimento o il consiglio della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 attribuisce i compiti didattici ai docenti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti.</p>	
<p>5. Il consiglio di dipartimento o il consiglio della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell'art. 1 deve esprimere il proprio parere sulle richieste di autorizzazione del docente a svolgere attività didattica in corsi non citati nel Regolamento di cui al comma precedente (quali, per esempio, corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento, corsi di Tirocinio Formativo Attivo), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali.</p>	
<p>6. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il docente, sotto la propria responsabilità, cura la compilazione di un apposito registro, ove indica via via, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica attività, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente l'insegnamento, facendo aggiungere alla propria firma, ove necessario, quella del docente o ricercatore che per quella specifica attività lo abbia, eventualmente, affiancato o sostituito. La compilazione del registro può avvenire anche per via telematica.</p>	<p>5. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il docente, sotto la propria responsabilità, cura la compilazione di un apposito registro anche elettronico, ove indica, oltre a orario e data del giorno in cui si svolge la specifica attività secondo quanto previsto dall'art. 10 c. 3 e 4, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e quant'altro. Il docente deve firmare digitalmente il registro e inviarlo alla struttura didattica competente e lo rende disponibile agli organi competenti.</p>

Commentato [RB34]: prof. Cavallieri

7. Al termine del corso il registro viene siglato, anche in forma digitale, dal presidente del consiglio del corso di studio, per presa visione, e consegnato quindi, al responsabile della struttura didattica che ne cura la conservazione nell'archivio della struttura.	
8. Ogni docente è tenuto a seguire un congruo numero di studenti nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi.	6. Ogni docente è tenuto a seguire un congruo numero di studenti nella compilazione degli elaborati della prova finale o delle tesi. Il Dipartimento o il Consiglio di Cds assicura, anche con specifiche disposizioni, l'effettivo adempimento di quest'obbligo.
9. Il consiglio di dipartimento, nell'ambito di criteri fissati dal Senato accademico, può affidare a studenti dei corsi di dottorato di ricerca e a titolari di assegno di ricerca, con il loro consenso, il compito di svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, verificando che ciò non ne comprometta l'attività di formazione e di ricerca. La delibera è assunta previo parere favorevole del coordinatore del corso di dottorato di competenza o del tutor dell'assegnista. Tale affidamento non dà luogo, in ogni caso, a compenso economico né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane. Per i titolari di assegno di ricerca l'affidamento è da considerarsi aggiuntivo rispetto al limite di ore previsto dal "Regolamento per la disciplina dei professori a contratto".	
10. È fatto obbligo ai docenti di partecipare ai consigli di corso di studio e ai consigli delle strutture didattiche, salvo motivate giustificazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.	7. È fatto obbligo ai docenti di partecipare ai consigli di corso di studio e ai consigli delle strutture didattiche, salvo motivate giustificazioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.
	8. Il docente cura la compilazione delle schede dell'insegnamento (Syllabus), secondo le linee guida dell'Ateneo, affinché l'apprendimento dello studente sia consapevole e attivo.

Art. 33 Attività didattica integrativa	Art. 35 - Servizi didattici integrativi
1. L'Ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutorato.	1. L'Ateneo favorisce iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi didattici offerti agli studenti anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

<p>2. Tra le attività di cui al comma 1 rientrano tutte le attività didattiche integrative programmate dai consigli di corso di studio come complemento dell'offerta formativa di base che siano svolte dai docenti al di fuori dei compiti didattici istituzionali loro attribuiti annualmente. Vi rientrano in particolare:</p> <p>a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;</p> <p>b) attività di orientamento – svolte anche in collaborazione con enti esterni - rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;</p> <p>c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;</p> <p>d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;</p> <p>e) attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione);</p> <p>f) corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni o a concorsi pubblici;</p> <p>g) corsi di formazione permanente;</p> <p>h) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola superiore.</p>	<p>2. In via esemplificativa, tra i servizi didattici rientrano:</p> <p>a) corsi di orientamento rivolti sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;</p> <p>b) corsi di supporto e di recupero, finalizzati a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;</p> <p>c) corsi di tutorato finalizzati all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;</p> <p>d) corsi di formazione finalizzati al miglioramento qualitativo della didattica e di aggiornamento del proprio personale, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;</p> <p>e) servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di svantaggio, in particolare rivolti a studenti diversamente abili, e finalizzati a rendere effettivo il loro diritto allo studio ed a permettere pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica;</p> <p>f) servizi finalizzati a promuovere e/o sostenere la piena integrazione per gli studenti di cittadinanza non italiana e la mobilità internazionale;</p> <p>g) servizi rivolti al sostegno ad attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia</p>
--	--

Commentato [RB35]: prof. Cavalleri

Art. 35 - Attività di collaborazione part-time	Art. 36 - Attività di collaborazione part-time
<p>1. L'Ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di ore pro capite stabilito dalla normativa vigente.</p>	<p>1. L'Ateneo bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle proprie strutture, per un impegno complessivo annuo di ore pro capite stabilito dalla normativa vigente.</p>
<p>2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli studenti vengono collocati in un'unica graduatoria.</p>	<p>2. Sulla base dei requisiti precisati nel relativo bando, che comunque tengono conto sia del reddito familiare che del profitto negli studi, gli studenti vengono collocati in un'unica graduatoria.</p>

3. Gli studenti vengono assegnati alle varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere via via la graduatoria.	3. Gli studenti vengono assegnati alle varie strutture che ne fanno richiesta, facendo scorrere la graduatoria.
Art. 36 - Orientamento e tutorato	Art. 37 - Orientamento e tutorato
1. L'Ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli studenti forme di orientamento e tutorato finalizzate a: a) orientarli nelle scelte di studio e professionali; b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione; c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà.	1. L'Ateneo, attraverso le strutture didattiche, assicura agli studenti forme di orientamento e tutorato finalizzate a: a) orientarli nelle scelte di studio e professionali; b) migliorare l'incidenza dell'esperienza universitaria nella loro formazione; c) assisterli e orientarli nei periodi di difficoltà.
2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato, sotto la responsabilità di un docente nominato dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto.	2. A tale scopo, presso ciascuna struttura didattica, è istituito un apposito servizio di orientamento e tutorato sotto la responsabilità di un docente nominato dal consiglio della struttura didattica, che annualmente riferisce sul lavoro svolto. Il servizio comprende giornate di orientamento dedicate agli studenti delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado, volte alla presentazione di tutta l'offerta formativa, con riferimento ai corsi di laurea sia di primo sia di secondo livello e ai relativi sbocchi occupazionali; inoltre tutti i corsi di laurea prevedono le figure dei tutor, che svolgono la funzione di introdurre e accompagnare gli studenti nel percorso di studio intrapreso, favorendo un maggiore scambio di informazioni e conoscenze utili a progettare la carriera universitaria sulla base delle attitudini, degli interessi e delle aspirazioni personali del soggetto.
3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e da studenti selezionati con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli studenti è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part-time.	3. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte da docenti e da studenti selezionati con apposito bando prima dell'inizio dell'anno accademico in numero adeguato alle esigenze. Agli studenti è dovuto lo stesso compenso orario previsto per le attività di collaborazione part-time.
4. All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dei corsi di studio.	4. All'organizzazione delle attività di orientamento e tutorato possono essere chiamati a collaborare rappresentanti degli ordini professionali e del mondo del lavoro nonché i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dei corsi di studio.

